

1. Riforma Gentile: *Ordinamento dell'istruzione media* (1923)¹

TITOLO I

Dell'istruzione media.

CAPO I

Delle scuole in genere e dello stato dei presidi e dei professori.

Art. 1.

Gli istituti medi di istruzione sono di primo e di secondo grado.

Sono di primo grado: la scuola complementare, il ginnasio, il corso inferiore dell'istituto tecnico, il corso inferiore dell'istituto magistrale; sono di secondo grado: il liceo, il corso superiore dell'istituto tecnico, il corso superiore dell'istituto magistrale, il liceo scientifico, il liceo femminile.

Art. 2.

Nessuna nuova scuola media, eccettuata la scuola complementare, può essere istituita se non per legge, salvo il caso di trasformazioni o di regificazioni e salvo, per quanto riguarda gli istituti magistrali, il disposto di cui all'art. 58 del presente decreto, per i licei scientifici il disposto dell'art. 64, e per i licei femminili il disposto dell'art. 69.

[...]

CAPO II

Dell'istruzione complementare.

Art. 34.

L'istruzione complementare fa seguito a quella che si impartisce nella scuola elementare e la compie. È data nella scuola complementare.

Art. 35.

La scuola complementare è di tre anni e, di regola, ha i seguenti insegnamenti: lingua italiana, storia e geografia, matematica, scienze naturali e computisteria, disegno, una lingua straniera, stenografia, calligrafia.

Inoltre, è materia d'esame la dattilografia.

Art. 36.

Nessuna scuola complementare può avere un numero di classi superiore a ventiquattro.

Art. 37.

È consentita la formazione di classi aggiunte non costituenti corso completo.

Una classe può essere sdoppiata soltanto se il numero dei suoi alunni sia superiore a quello indicato dall'art. 28.

Art. 38.

L'annessa tabella n. 7 stabilisce per le varie discipline o gruppo di discipline del corso ordinario le cattedre di ruolo, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Per ciascuna disciplina o gruppo di discipline costituenti unico insegnamento si provvede alla istituzione di una o più cattedre di ruolo, oltre quella del corso ordinario, in base al numero complessivo delle ore d'insegnamento impartite per quella disciplina o gruppo di discipline nell'istituto, da almeno un biennio, con le norme da stabilirsi nel regolamento, il quale sarà emanato su proposta del ministro dell'istruzione di concerto con quello delle finanze.

CAPO III

¹ R. D. 6/5/1923, n. 1054: *Ordinamento della istruzione media e dei convitti nazionali. Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia* n. 129 del 2/6/1923.

Dell'istruzione classica.

Art. 39.

L'istruzione classica ha per fine di preparare alle università ed agli istituti superiori.

È di due gradi: di primo grado nei ginnasi, di secondo nei licei.

Art. 40.

Il ginnasio è di cinque anni: i primi tre costituiscono il corso inferiore, gli altri due quello superiore.

Nel corso inferiore si insegnano: lingua italiana, lingua latina, storia e geografia, matematica, una lingua straniera dal secondo anno.

Nel corso superiore si insegnano: lingua italiana, lingua latina, lingua greca, storia e geografia; matematica, la stessa lingua straniera che nel corso inferiore.

Art. 41.

Alla cattedra delle materie letterarie nel corso superiore si accede soltanto mediante concorso.

Art. 42.

Il liceo è di tre anni. Vi si insegnano: lettere italiane, latine e greche; filosofia, storia ed economia politica; matematica e fisica; scienze naturali, chimica e geografia; storia dell'arte.

Art. 43.

Ogni liceo-ginnasio ha, di regola, un solo corso completo di classi.

In non più di un terzo dei licei-ginnasi può essere istituito fino ad un quarto corso completo di classi per il ginnasio, fino ad un terzo corso completo di classi per il liceo.

È vietata l'istituzione di classi aggiunte oltre i corsi completi di cui ai precedenti commi.

Art. 44.

L'annessa tabella n. 8 stabilisce il numero delle cattedre da istituirsi in ogni liceo-ginnasio o liceo isolato o ginnasio isolato per le varie discipline o gruppo di discipline, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Ogni liceo-ginnasio o liceo isolato ha un macchinista in servizio dei gabinetti scientifici. Lo stipendio dei macchinisti è stabilito dall'annessa tabella n. 17.

CAPO IV

Dell'istruzione tecnica.

Art. 45.

L'istruzione tecnica ha per fine di preparare all'esercizio di alcune professioni. È impartita nell'istituto tecnico.

Art. 46.

L'istituto tecnico è di otto anni.

I primi quattro anni costituiscono il corso inferiore, gli ultimi quattro il corso superiore.

Art. 47.

Nel corso inferiore si insegnano: lingua italiana e latina; storia e geografia; matematica, disegno; una lingua straniera; stenografia.

Inoltre, è materia di esame la dattilografia.

Art. 48.

Il corso superiore può essere costituito dalla sezione di commercio e di ragioneria e dalla sezione di agrimensura o da una sola delle dette sezioni.

Art. 49.

La sezione di commercio e ragioneria prepara all'esercizio di uffici amministrativi e commerciali.

Vi si insegnano: lettere italiane e storia; matematica e fisica; scienze naturali e geografia; due lingue straniere; computisteria e ragioneria; istituzioni di diritto; economia politica, scienza finanziaria e statistica; chimica merceologica; calligrafia.

Art. 50.

La sezione di agrimensura prepara alla professione di geometra.

Vi si insegnano: lettere italiane e storia; matematica e fisica; scienze naturali e geografia; agraria, computisteria rurale, estimo e tecnologia rurale; costruzioni e disegno di costruzioni; topografia e disegno topografico; chimica; legislazione rurale; disegno.

Art. 51.

Ogni istituto tecnico ha, di regola, un corso completo di classi per il primo quadriennio e per ciascuna sezione del quadriennio superiore.

In non più di un terzo degli istituti tecnici possono istituirsi fino a tre corsi completi per il primo quadriennio e per la sezione di commercio e ragioneria.

È vietata la istituzione di classi aggiunte oltre i corsi completi.

Art. 52.

L'annessa tabella n. 9 stabilisce per ciascun istituto tecnico il numero delle cattedre di ruolo per ogni disciplina o gruppo di discipline, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

CAPO V

Dell'istruzione magistrale.

Art. 53.

L'istruzione magistrale ha per fine di preparare gli insegnanti delle scuole elementari. È impartita negli istituti magistrali.

L'istituto magistrale è di sette anni: i primi quattro costituiscono il corso inferiore, gli altri tre quello superiore.

Art. 54.

Nel corso inferiore si insegnano: lingua italiana, lingua latina, dal secondo anno storia e geografia; matematica; una lingua straniera; disegno; elementi di musica e canto corale; studio di uno strumento musicale.

Art. 55.

Nel corso superiore si insegnano: lingua e lettere italiane; lingua e lettere latine e storia; filosofia e pedagogia; matematica e fisica; scienze naturali, geografia ed igiene; disegno; elementi di musica e canto corale; studio di uno strumento musicale.

Art. 56.

Ogni istituto magistrale ha per i primi quattro anni due corsi completi di classi; per gli altri tre un solo corso. In non più di quaranta istituti può istituirsi un terzo corso completo nei primi quattro anni, un secondo corso completo negli altri tre.

Nelle sedi in cui esista un liceo femminile è consentita la formazione di un quarto corso completo nelle prime quattro classi dell'istituto magistrale e di un terzo corso completo per gli altri tre anni.

È vietata l'istituzione di classi aggiunte oltre i corsi completi.

Art. 57.

Ad ogni istituto magistrale è annesso un giardino di infanzia o una casa dei bambini.

Art. 58.

Gli istituti magistrali sono elencati nell'annessa tabella n. 10. Le sedi dei detti istituti possono essere variate per decreto reale, ma non può essere aumentato il numero totale di essi.

Art. 59.

L'annessa tabella n. 11 stabilisce il numero delle cattedre da istituirsi in ogni istituto magistrale per le varie discipline o gruppi di discipline, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

CAPO VI

Dei licei scientifici.

Art. 60.

I licei scientifici hanno per fine di sviluppare ed approfondire l'istruzione dei giovani che aspirino agli studi universitari nelle facoltà di scienze e di medicina e chirurgia, con particolare riguardo alla cultura scientifica.

Art. 61.

Il liceo scientifico è di quattro anni.

Ogni liceo scientifico può avere fino a tre corsi.

È vietata la formazione di classi aggiunte oltre ai corsi completi.

Art. 62.

Nel liceo scientifico si insegnano: lettere italiane e latine; storia, filosofia ed economia politica; matematica e fisica; scienze naturali, chimica e geografia; una lingua e letteratura straniera; disegno.

Art. 63.

L'annessa tabella n. 12 stabilisce il numero delle cattedre da istituirsi in ciascun liceo scientifico per ogni disciplina o gruppo di discipline, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 64.

All'istituzione dei regi licei scientifici può provvedersi con decreto reale da emanarsi su proposta del ministro dell'istruzione di concerto con quello delle finanze.

CAPO VII

Dei licei femminili.

Art. 65.

I licei femminili hanno per fine di impartire un complemento di cultura generale alle giovinette che non aspirano nè agli studi superiori nè al conseguimento di un diploma professionale.

Art. 66

Il liceo femminile è di tre anni.

Ogni liceo femminile non può avere più di due corsi completi.

È vietata la formazione di classi aggiunte oltre i corsi completi.

Art. 67.

Nel liceo femminile si insegnano: lingua e letteratura italiana e latina, storia e geografia, filosofia, diritto ed economia politica; due lingue straniere, delle quali una obbligatoria e l'altra facoltativa; storia dell'arte; disegno; lavori femminili ed economia domestica; musica e canto; uno strumento musicale; danza.

Art. 68.

L'annessa tabella n. 13 stabilisce il numero delle cattedre da istituirsi in ciascun liceo femminile per ogni disciplina o gruppo di discipline, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun insegnante di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 69.

È autorizzata l'istituzione per decreto reale di non oltre venti regi licei femminili in tutto il regno.

CAPO VIII

Degli esami e degli studenti.

Art. 70.

L'anno scolastico incomincia il 16 ottobre e finisce il 30 giugno; le lezioni hanno luogo in tutti i giorni meno quelli festivi ed altri dodici di vacanze.

Art. 71.

Gli esami di scuole medie sono di ammissione, idoneità, promozione, licenza, abilitazione e maturità.

Con esame di ammissione si accede alla prima classe delle scuole medie di primo e di secondo grado e alla quarta classe del ginnasio.

Con esame di idoneità accedono alle classi, per cui non è prescritto esame di ammissione, gli alunni provenienti da scuola pubblica non pareggiata o da scuola privata o paterna.

Esami di promozione hanno luogo soltanto nel caso previsto dall'art. 83.

L'esame di licenza è sostenuto alla fine del corso di scuola complementare e di liceo femminile; nessun alunno può esserne esonerato.

L'esame di abilitazione è sostenuto alla fine del corso degli studi propri degli istituti magistrali e degli istituti tecnici.

Mediante l'esame di maturità si accede alle università e agli istituti superiori, salvo gli istituti superiori di magistero.

Art. 72.

Un unico esame di ammissione dà accesso indistintamente al ginnasio, al corso inferiore dell'istituto tecnico ed al corso inferiore dell'istituto magistrale; un diverso esame di ammissione dà accesso alla scuola complementare.

Agli esami di cui al precedente comma può presentarsi solo chi compia, nell'anno in corso, almeno il decimo anno di età.

Art. 73.

Può presentarsi ad esame di ammissione diverso da quello per la prima classe di scuola media di primo grado colui che abbia conseguito l'ammissione inferiore tanti anni prima quanti ne occorrono per il corso normale di studi.

Il candidato all'esame di ammissione al liceo scientifico o al liceo femminile dovrà aver conseguito, almeno quattro anni prima, l'ammissione a scuola media di primo grado.

L'alunno proveniente da scuola non governativa né pareggiata che abbia conseguito almeno cinque anni prima l'ammissione a ginnasio può aspirare all'ammissione al liceo senza aver conseguito l'ammissione alla quarta ginnasiale.

Art. 74.

Può presentarsi all'esame di maturità chi abbia conseguita l'ammissione a scuola di secondo grado tanti anni prima quanti ne occorrono in questa per il corso normale degli studi.

Chi compie nell'anno in corso i ventitre anni di età può presentarsi all'esame di maturità senza aver sostenuto alcun esame di ammissione.

Art. 75.

L'intervallo fra due esami di ammissione o fra l'esame di ammissione alla scuola di secondo grado e quello di maturità o di licenza dal liceo femminile può essere abbreviato di un anno per ciascun grado di scuola se concorrono speciali condizioni di età o di profitto.

Art. 76.

Alle classi, per le quali non è prescritto l'esame di ammissione, gli alunni delle scuole regie o pareggiate accedono per promozione dalla classe immediatamente inferiore, in base al risultato di uno scrutinio collegiale al termine delle lezioni, salvo il disposto dell'art. 83; gli alunni provenienti da scuola pubblica non pareggiata, privata o paterna, accedono per esame di idoneità, al quale possono presentarsi purché abbiano conseguito l'ammissione alla prima classe della scuola dello stesso grado di quella a cui aspirano, tanti anni prima quanti ne occorrono per il corso normale degli studi.

Art. 77.

Gli alunni di scuola complementare e di liceo femminile regi o pareggiati alla fine del terzo anno sostengono un esame di licenza, al quale sono ammessi altresì gli alunni provenienti da scuola pubblica non pareggiata, privata o paterna che abbiano conseguito, da almeno tre anni, l'ammissione alla prima classe delle scuole stesse.

Art. 78.

Gli esami hanno inizio dopo il 15 giugno, salvo le eccezioni stabilite dal regolamento.

Le prove previste dall'art. 83 hanno luogo normalmente nella seconda quindicina di settembre.

Art. 79.

Il risultato dell'esame si esprime con una classificazione in decimi per ciascuna materia o gruppo di materie affini.

Allo stesso modo si classificano il profitto e la condotta nel corso dell'anno.

Art. 80.

Alla fine dei primi due trimestri di scuola e al termine delle lezioni il collegio dei professori delibera i voti di profitto e di condotta degli alunni.

Art. 81.

Per ottenere l'ammissione, l'idoneità, la licenza, l'abilitazione e la maturità è necessario aver conseguito nel relativo esame voto non inferiore a sei decimi in ciascuna materia o in ciascun gruppo di materie affini.

Art. 82.

La promozione è conferita agli alunni che nello scrutinio finale abbiano ottenuto voto non inferiore a sei decimi in ciascuna materia o complessivamente in ciascun gruppo di materie affini ed otto decimi in condotta.

Art. 83.

Chi nello scrutinio finale per la promozione o in qualsiasi esame del luglio abbia conseguito meno di sei decimi in non più di due materie o gruppi di materie o non abbia potuto nel luglio cominciare o compiere l'esame scritto o presentarsi all'orale, è ammesso a sostenere o ripetere le relative prove di esame nella sessione autunnale.

Art. 84.

Una stessa classe di scuola governativa o pareggiata può frequentarsi soltanto per due anni.

Art. 85.

I programmi degli esami sono determinati con lo stesso decreto reale, che stabilirà gli orari di insegnamento.

Art. 86.

Sono sede degli esami di ammissione, di idoneità, di promozione e di licenza tutte le scuole regie o pareggiate.

Art. 87.

Ogni commissione giudicatrice dell'esame di ammissione, di idoneità e di licenza è presieduta dal presidente dell'istituto in cui l'esame ha luogo ed è composta:

1° per l'esame di ammissione: di professori di scuola del tipo e del grado, a cui aspirano i candidati; di un maestro di scuola elementare pubblica per l'ammissione alla scuola di primo grado; di un insegnante di scuola del tipo e del grado da cui i candidati provengono, per le altre ammissioni;

2° per l'esame di idoneità: di professori della classe a cui il candidato aspira;

3° per l'esame di licenza: di professori della scuola stessa.

I componenti le commissioni dell'esame di ammissione sono nominati dal provveditore agli studi, quelli dell'esame di idoneità e di licenza, dal preside.

Art. 88.

Sono sedi degli esami di abilitazione:

a) alle professioni cui prepara l'istituto tecnico, le città capoluogo di provincia;

b) all'insegnamento elementare, le città in cui sono i provveditorati agli studi.

Art. 89.

Gli esami di maturità per i provenienti dal liceo classico hanno luogo in quaranta sedi che saranno indicate nel regolamento; gli esami di maturità per i provenienti dal liceo scientifico in non più di venti sedi.

Art. 90.

Ogni commissione giudicatrice dell'esame di abilitazione di cui alla lettera a) dell'art. 88 è composta di un preside di istituto d'istruzione di 2° grado, di tre professori appartenenti ad istituti tecnici di altre province e di altra persona che abbia dato prova di notevole perizia nello esercizio della professione cui il candidato aspira.

Ogni commissione giudicatrice dell'esame di abilitazione di cui alla lettera b) dello stesso articolo è composta di un professore universitario, di un preside di istituto d'istruzione media di 25 grado e di tre professori appartenenti ad istituti magistrali di altra regione.

Ogni commissione giudicatrice dell'esame di maturità è costituita di un professore universitario, di tre fra professori e presidi di istituti d'istruzione media di 2° grado e di un insegnante appartenente a scuola privata o persona estranea all'insegnamento.

Art. 91.

Le commissioni di cui al precedente articolo sono nominate dal ministro debbono essere rinnovate ogni anno per intero.

Nella imminenza dell'esame la sostituzione dei commissari che vengano a mancare per qualsiasi causa è disposta dal provveditore agli studi.

In una stessa sede può essere costituita più di una commissione.

Art. 92.

Per le sole prove orali sono aggregati alle commissioni di abilitazione tecnica un commissario per le scienze, a quelle di abilitazione magistrale un commissario per la musica ed un altro per il disegno, a quelle di maturità classica un commissario per la storia dell'arte, e un commissario per il disegno a quelle di maturità scientifica.

I commissari devono astenersi dal partecipare alla discussione e al voto sui candidati che siano stati da essi privatamente o pubblicamente istruiti.

Art. 93.

Sarà corrisposto un compenso nella misura e con le modalità da stabilirsi per regolamento ai componenti le commissioni giudicatrici di abilitazione e di maturità e ai maestri elementari facenti parte delle commissioni dell'esame di ammissione. Il regolamento sarà emanato su proposta del ministro dell'istruzione, di concerto con quello delle finanze. Ai commissari saranno inoltre rimborsate le spese di viaggio.

Art. 94.

Il candidato agli esami di ammissione a scuola di secondo grado o di abilitazione o di maturità, deve presentare la pagella dell'ultimo anno o, se provenga da scuola privata o paterna, un documento che attesti degli studi compiuti.

Sarà ogni anno pubblicato nel Bollettino Ufficiale del ministero l'elenco degli istituti, i quali negli esami dei propri alunni, abbiano dato migliori risultati.

Art. 95.

La promozione, l'idoneità e l'ammissione, valgono per proseguire gli studi in qualsiasi istituto governativo o pareggiato.

Art. 96.

Le tasse scolastiche sono quelle indicate nella annessa tabella n. 14.

Con decreto reale su proposta dei ministri dell'istruzione e delle finanze saranno stabilite le modalità per l'esonero totale o parziale dal pagamento delle tasse a favore degli alunni bisognosi.

[...]

All.1
Allegato unico.
(Si omettono le tabelle).

2. Orario degli insegnamenti tecnico-scientifici (1923)²

SCUOLA COMPLEMENTARE

Materie di insegnamento	Ore settimanali		
	I	II	III
Lingua italiana	4	4	3
Storia e geografia	4	4	3
Lingua straniera	4	4	4
Matematica	4	3	3
Scienze naturali	-	2	2
Computisteria	-	3	3
Disegno	4	3	3
Calligrafia	2	-	-
Stenografia	-	1	2
Totale	22	24	23

ISTITUTO TECNICO

Corso inferiore

Materie di insegnamento ³	Ore settimanali			
	I	II	III	IV
Lingua italiana	7	6	6	5
Lingua latina	7	7	6	6
Storia e geografia	4	4	2	2
Matematica	2	2	4	4
Disegno	4	2	2	2
Una lingua straniera	-	4	4	4
Stenografia	-	-	1	2
Totale	24	25	25	25

² R. D. 14\10\1923 n. 2345. *Supplemento alla Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia* n. 267 del 14 /11/ 1923.

³ Lievissime varianti all'orario furono apportate dai RR.DD. 16 ottobre 1924, n. 1923 e 31 dicembre 1925, n. 2973, nonché dalla legge 5 giugno 1930, n. 824, la quale stabilì l'orario dell'insegnamento religioso nelle scuole medie.

Corso superiore – Sezione di Agrimensura

Materie di insegnamento	Ore settimanali			
	I	II	III	IV
Lingua italiana	5	5	-	-
Storia	5	5	-	-
Scienze naturali e geografia	3	3	2	-
Agraria	-	-	4	2
Computisteria rurale	-	-	-	2
Estimo	-	-	-	4
Chimica	-	3	3	3
Tecnologia rurale	-	-	-	2
Disegno	4	-	-	-
Matematica e fisica	6	5	-	-
Costruzioni e disegno di costruzioni	-	2	7	6
Topografia e disegno topografico	-	-	8	8
Legislazione rurale	-	-	2	-
Totale	23	23	26	27

Corso superiore – Sezione di Commercio e ragioneria

Materie di insegnamento	Ore settimanali			
	I	II	III	IV
Matematica e fisica	6	5	-	-
Storia	5	5	-	-
Lettere italiane	5	5	-	-
Scienze naturali e geografia	3	3	2	2
Computisteria e ragioneria	-	-	8	8
Istituzioni di diritto	-	-	7	5
Economia politica	-	-	2	4
Scienza finanziaria e statistica	-	-	-	4
Prima lingua straniera	2	2	-	-
Seconda lingua straniera	-	6	5	4
Calligrafia	2	-	-	-
Chimica merceologica	-	-	3	-
Totale	23	26	27	27

LICEO SCIENTIFICO

Materie di insegnamento	Ore settimanali			
	I	II	III	IV
Lettere italiane	4	4	3	3
Lettere latine	4	4	4	4
Una lingua straniera	4	4	3	3
Storia	3	3	2	2
Filosofia ed economia politica	-	-	4	4
Matematica e fisica	5	5	6	6
Scienze naturali, chimica e geografia	3	3	2	2
Disegno	3	2	2	2
Totale	26	25	26	26

3. Programmi d'esame (1923)⁴

Esami di ammissione alle scuole medie

ARITMETICA

Prova scritta

Risoluzione di un problema riferentesi agli argomenti degli esami orali.

Prova orale:

Interrogazioni ed esercizi riguardanti le seguenti materie:

Le operazioni di addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione, con numeri interi e decimali;

Nozione di frazione ordinaria e riduzione delle frazioni in numeri decimali;

Letture e scrittura di numeri in cifre romane;

Sistema metrico decimale;

Gli enti geometrici fondamentali: punto, retta e piano. Nomenclature relative;

Definizioni o nomenclatura per le principali figure geometriche piane e solide: triangoli, quadrangoli (trapezi, parallelogrammi, rombi, rettangoli, quadrati), poligoni, circonferenza e cerchio, prismi, piramidi, cilindri, coni, sfere.

Regole pratiche per la misura della lunghezza di una circonferenza, dell'area dei principali poligoni, dell'area di un cerchio, del volume di un prisma, di una piramide, di un cilindro, di un cono, di una sfera.

(Durata della prova 10 minuti).

Esame di licenza della scuola complementare

MATEMATICA

⁴R. D. 14\10\1923 n. 2345. *Supplemento alla Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia* n. 267 del 14/11/1923.

Prova scritta:

Problema sulla materia stessa degli esami orali.

(Durata della prova: 4 ore).

Prova orale:

Conversazione della durata di non meno di 15 minuti, sulla seguente materia:

Aritmetica:

Le quattro operazioni fondamentali sui numeri interi;

Potenze di numeri interi; calcolo con essi;

Nozioni sulla divisibilità dei numeri interi. Numeri primi. Criteri di divisibilità per 2, 5, 3 e 9.

Prova per 9 delle quattro operazioni sui numeri interi;

Massimo comune divisore e minimo comune multiplo di due o più numeri interi;

Le quattro operazioni fondamentali sui numeri frazionari. Potenze dei numeri frazionari;

Numeri decimali. Numeri decimali periodici e loro frazioni generatrici;

Sistema metrico decimale. Numeri complessi;

Proporzioni numeriche;

Proporzionalità diretta e inversa. Regole del tre;

Regola per la divisione di un numero in parti proporzionali a più altri;

Regola per l'estrazione della radice quadrata con assegnate approssimazioni;

Uso di una tavola di cubi per i problemi inversi nelle questioni di volume.

Geometria:

Rette, semirette, segmenti. Piani, semipiani, angoli;

Rette perpendicolari, rette parallele;

Poligoni; in particolare: triangoli, trapezi, parallelogrammi, rettangoli, rombi, quadrati. Loro principali proprietà;

Circonferenza e cerchio, secante, tangenti, corde, angoli al centro, angoli alla circonferenza;

Uso della riga, della squadra e del compasso. Problemi grafici fondamentali;

Parallelogrammi e triangoli equivalenti, teorema di Pitagora;

Segmenti proporzionali. Triangoli simili;

Misura dei segmenti, degli angoli e degli archi. Uso della riga graduata e del rapportatore;

Regole pratiche per la misura della superficie dei poligoni, della lunghezza della circonferenza, della superficie del cerchio;

Retta e piano perpendicolari. Piani perpendicolari. Piani e rette parallele;

Prisma, parallelepipedo, piramide;

Cilindro, cono e sfera; aree e volumi che vi si riferiscono.

Ammissione alla 4^a ginnasiale

MATEMATICA

Conversazione della durata non meno di 10 e non più di 20 minuti intorno alla seguente materia:

Aritmetica:

Le quattro operazioni fondamentali sui numeri interi.

Potenze di numeri interi; calcolo con esse.

Nozioni sulla divisibilità dei numeri interi. Numeri primi. Criteri di divisibilità per 2, 5, 3 e 9.

Prova per 9 delle quattro operazioni sui numeri interi.

Massimo comune divisore e minimo comune multiplo di due o più numeri interi.

Le quattro operazioni fondamentali sui numeri frazionari.

Potenze di numeri frazionari e regole di calcolo relative.

Numeri decimali. Numeri decimali periodici e loro funzioni generatrici.

Sistema metrico decimale. Numeri complessi con applicazioni limitate alle misure degli angoli, degli archi e del tempo.

Uso di semplici formule letterali per esprimere regole di calcolo o di misura, e per mostrare come da una di tali regole possano esserne dedotte altre.

Uso delle parentesi. Calcolo del valore che un'espressione letterale assume per assegnati valori numerici delle lettere che vi compariscono.

Proporzioni numeriche.

Regole per l'estrazione della radice quadrata con assegnate approssimazioni.

Geometria:

Rette, semirette, segmenti. Piani, semipiani, angoli.

Rette perpendicolari, rette parallele.

Poligoni: in particolare triangoli, trapezi, parallelogrammi, rettangoli, rombi, quadrati. Poligoni regolari.

Circonferenza e cerchio; archi e settori circolari. Retta e piano perpendicolari. Piani perpendicolari. Piani e rette paralleli.

Prisma, parallelepipedo, piramide.

Cilindro, cono e sfera.

Misure di lunghezza, di superficie, di volumi, di angoli e di archi.

Esame di ammissione alla I^a classe liceale

MATEMATICA

La prova di esame consisterà in una conversazione della durata di non meno di 15, e non più di 30 minuti sui seguenti argomenti:

Algebra:

I numeri razionali relativi. Le quattro operazioni fondamentali su di essi e loro proprietà formali. Potenze con esponenti interi relativi; regole di calcolo che le riguardano.

Polinomi (razionali interi) con una o più indeterminate; le operazioni su di essi di addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione.

Quadrato, cubo di un polinomio.

Frazioni algebriche; calcolo con esse.

Equazioni di 1° grado con una incognita.

Geometria:

Rette, semirette, segmenti. Piani, semipiani, angoli. Triangoli e poligoni piani. Uguaglianza fra triangoli e poligoni.

Disuguaglianza fra elementi di un triangolo.

Circonferenza e cerchio. Mutuo comportamento di rette e circonferenze o di circonferenze complanari.

Rette parallele. Somma degli angoli interni o esterni di un poligono.

Parallelogrammi: loro proprietà, loro casi particolari.

Angoli nel cerchio (al centro o alla circonferenza). Poligoni regolari.

Teoria dell'equivalenza tra figure piane poligonali.

Esame di maturità per i provenienti dal liceo classico

MATEMATICA

La prova d'esame consisterà in una conversazione della durata di non meno di 15 minuti sui seguenti argomenti:

- A) Sistemi di equazioni di 1° grado; calcolo dei radicali; potenze con esponenti frazionari.
 Equazioni di secondo grado o riconducibili a quelle di 2° grado.
 Esempi semplici di sistemi di equazioni di grado superiore al primo.
 Progressioni aritmetiche e geometriche.
 Logaritmi. Uso delle tavole logaritmiche ed applicazioni al calcolo di espressioni numeriche.
 Le funzioni trigonometriche seno, coseno e tangente.
 Formule per l'addizione, la sottrazione, la duplicazione e la bisezione degli argomenti. Uso delle tavole trigonometriche (preferibilmente, ai valori naturali) ed applicazione alla risoluzione dei triangoli rettilinei.
- B) Applicazioni dell'algebra alla geometria.
1. I numeri reali assoluti e relativi. Operazioni su di essi. Equazioni esponenziali.
 2. Proporzioni fra grandezze. La teoria della similitudine nel piano. Inscrizione nella circonferenza del pentagono, del decagono e del pentadecagono, regolari.
 3. Teoria della misura per le lunghezze e le superfici. Rettificazione della circonferenza e quadratura del cerchio.
 4. Rette e piani nello spazio; ortogonalità e parallelismo. Minima distanza di due rette sghembe. Diedri, triedri, angoloidi. Poliedri, poliedri regolari.
 5. Poliedri equivalenti, poliedri con volumi eguali.
 6. la teoria della similitudine nello spazio.
 7. Cilindro, cono e sfera. Aree e volumi che vi si riferiscono.

Esame d'ammissione alla I^a classe del corso superiore dell'Istituto tecnico

MATEMATICA

Prova scritta:

Problema in applicazione della materia degli esami orali.

(Durata: 3 ore)

Prova orale:

Interrogazioni, per la durata di 15 minuti, sul seguente programma:

Aritmetica:

Le quattro operazioni fondamentali sui numeri interi.

Potenze di numeri interi; calcolo con esse.

Nozioni sulla divisibilità dei numeri interi. Numeri primi. Criteri di divisibilità per 2, 5, 3 e 9.

Prova per 9 delle quattro operazioni sui numeri interi.

Massimo comune divisore e minimo comune multiplo di due o più numeri interi.

Le quattro operazioni fondamentali sui numeri frazionari.

Potenze di numeri frazionari.

Numeri decimali. Numeri decimali periodici e loro funzioni generatrici.

Sistema metrico decimale. Numeri complessi con applicazioni anche ad antiche misure del luogo eventualmente non cadute in disuso.

Uso di semplici formule letterali per esprimere regole di calcolo o di misura e per mostrare come da una di tali regole possano esserne dedotte altre.

Uso delle parentesi. Calcolo del valore che un'espressione letterale assume per assegnati valori numerici delle lettere che vi compariscono.

Proporzioni numeriche.

Proporzionalità diretta ed inversa. Regole del tre. Regola per la divisione di un numero in parti proporzionali a più altri.

Regole per la estrazione della radice quadrata con assegnate approssimazioni.

Algebra:

I numeri razionali relativi. Le quattro operazioni fondamentali su di essi e loro proprietà formali.
Potenze con esponenti interi relativi; regole di calcolo che ad esse si riferiscono.
Polinomi (razionali interi) con una o più indeterminate; le operazioni su di essi di addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione.
Quadrato e cubo di un polinomio.
Frazioni algebriche; calcolo con esse.
Equazioni di 1° grado con una incognita.
Sistemi di equazioni di 1° grado.

Geometria:

Retta, semiretta, segmenti. Piani, semipiani, angoli.
Triangoli e poligoni piani. Uguaglianza fra triangoli e poligoni.
Disuguaglianza fra elementi di un triangolo.
Circonferenza e cerchio. Mutuo comportamento di rette e circonferenze o di circonferenze complanari.
Problemi grafici fondamentali.
Rette parallele. Somma degli angoli interni o esterni di un poligono.
Parallelogrammi: loro proprietà, loro casi particolari.
Angoli nel cerchio (al centro o alla circonferenza).
Poligoni regolari.
Teoria dell'equivalenza fra figure piane poligonali.
Proporzioni fra grandezze geometriche e teoria della similitudine nel piano.
Inscrizione nella circonferenza del pentagono, del decagono e del pentadecagono, regolari.

Esame di abilitazione per i provenienti dalla sezione di agrimensura

MATEMATICA

Prova scritta:

Problema riguardante la materia degli esami orali.
(Durata della prova: 4 ore).

Prova orale:

La prova orale dura non meno di 15, non più di 30 minuti e si svolge relativamente alle parti A) e B) del programma con le norme stabilite per le parti omonime nell'esame di maturità del liceo. Solo che qui tutta la parte B) è da riguardare come obbligatoria.

A) Cenni sui numeri reali assoluti e relativi. Calcolo dei radicali. Potenze con esponenti frazionari.

Equazioni di 2° grado o riducibili a quelle di 2° grado.

Esempi semplici di sistemi di equazioni di grado superiore al 1°.

Progressioni aritmetiche e geometriche. Equazioni esponenziali e logaritmi.

Uso delle tavole logaritmiche ed applicazioni al calcolo di espressioni numeriche.

Applicazioni dell'algebra alla geometria.

B) Teoria della misura. Rettificazione della circonferenza e quadratura del cerchio.

Rette e piani nello spazio; ortogonalità, parallelismo, minima distanza di due rette sghembe. Diedri, triedri, angoloidi, poliedri, poliedri regolari. Poliedri equivalenti poliedri con volumi eguali e relative regole di misura.

Cenni sul cilindro, il cono e la sfera e la determinazione di aree e volumi che ad essi si riferiscono.

Esame di abilitazione per i provenienti dalla Sezione commercio e ragioneria

MATEMATICA E FISICA

Come per la sezione di agrimensura.

Esame di ammissione alla 1^a classe del corso superiore dell'istituto magistrale

MATEMATICA

Prova scritta:

Risoluzione d'un problema riguardante la materia degli esami orali.

(Durata della prova: 4 ore).

Prova orale:

Conversazione della durata di 15 minuti sulla seguente materia:

Aritmetica:

Le quattro operazioni fondamentali sui numeri interi.

Potenze di numeri interi; calcolo con esse.

Nozioni sulla divisibilità dei numeri interi. Numeri primi. Criteri di divisibilità per 2, 5, 3, e 9.

Prova per 9 delle quattro operazioni sui numeri interi.

Massimo comune divisore e minimo comune multiplo di due o più numeri interi.

Le quattro operazioni fondamentali sui numeri frazionari.

Potenze di numeri frazionari.

Numeri decimali. Numeri decimali periodici e loro frazioni generatrici.

Sistema metrico decimale. Numeri complessi.

Proporzioni numeriche.

Proporzionalità diretta ed inversa. Regole del tre. Regola per la divisione di un numero in parti proporzionali a più altri.

Regole per l'estrazione della radice quadrata con assegnate approssimazioni.

Uso di una tavola di cubi per la risoluzione di problemi inversi nelle questioni di volume.

Algebra:

I numeri razionali relativi. Le quattro operazioni fondamentali su di essi.

Potenze di numeri relativi; regole di calcolo che le riguardano.

Cenni di calcolo letterale. Polinomi (razionali interi) e frazioni algebriche.

Equazioni di primo grado.

Geometria:

Rette, semirette, segmenti. Piani, semipiani, angoli.

Triangoli e poligoni piani. Uguaglianza fra triangoli e poligoni.

Disuguaglianza fra elementi di un triangolo. Circonferenza e cerchi. Mutuo comportamento di rette e circonferenze o di circonferenze complanari.

Problemi grafici fondamentali.

Rette parallele. Somma degli angoli interni o esterni di un poligono.

Parallelogrammi: loro proprietà, loro casi particolari.

Angoli nel cerchio (al centro o alla circonferenza).

Poligoni regolari.

Teoria della equivalenza tra figure poligonali.

Esame di abilitazione all'insegnamento elementare

MATEMATICA

Prova scritta:

Problema sul programma degli esami orali, esclusa l'aritmetica razionale.

(Duratura della prova: 4 ore)

Prova orale:

L'esaminatore si assicurerà con opportune domande che il candidato abbia bene appresi ed assimilati gli argomenti del programma; dei quali quelli aritmetici e quelli geometrici raccolti sotto i capi 1,2,e,3 si presumono studiati con metodo razionale.

Aritmetica razionale:

I numeri interi.

Numerazione.

Le quattro operazioni fondamentali sui numeri interi e le loro proprietà formali.

Giustificazione delle regole pratiche che servono ad eseguire la somma, la differenza, il prodotto o la divisione di numeri interi dati.

Nozioni sulla divisibilità dei numeri interi e sui numeri primi. Criteri di divisibilità per 2, 5, 3 e 9.n Prova per 9 delle quattro operazioni sui numeri interi.

Frazioni e numeri decimali. Le quattro operazioni su di essi e le loro proprietà formali.

Giustificazione delle regole pratiche che servono ad eseguire le dette operazioni sui numeri decimali.

Numeri decimali periodici, e relative frazioni generatrici.

Geometria:

Proporzioni fra grandezze geometriche. Similitudine fra figure piane.

Teoria della misura per le lunghezze e le superfici. Rettificazione della circonferenza e quadratura del cerchio.

Rette e piani nello spazio; ortogonalità e parallelismo. Diedri, triedri, angoloidi. Poliedri.

Cenni sulla similitudine nello spazio; sull'equivalenza e sull'uguaglianza di volume dei poliedri.

Cilindro, cono e sfera; determinazione di aree e volumi che vi si riferiscono.

Esame d'ammissione alla I^a classe del liceo scientifico

Programmi uguali a quelli d'ammissione al corso superiore dell'istituto tecnico.

Avvertenza.

Siccome il liceo scientifico ha un carattere più culturale e meno pratico delle due sezioni dell'istituto tecnico l'esaminatore nel valutare le prove d'esame terrà conto di questo diverso carattere e richiederà una più profonda e seria capacità mentale.

Esame di maturità per i provenienti dal liceo scientifico

MATEMATICA

Prova scritta:

Risoluzione di un problema riguardante la materia degli esami orali.

(Durata della prova: 5 ore).

Prova orale:

La prova orale si svolge, relativamente alle parti A e B del programma con le norme indicate per le parti omonime del programma di liceo. Solo che qui si richiede per sei dei capi della parte B ciò che ivi si richiede per cinque, e che fra questi sei capi debbono essere compresi, di obbligo, il 3°, il 4°, il 5°, il 6° e il 7°.

A) Calcolo dei radicali; potenze con esponenti frazionari.

Equazioni di 2° grado o riconducibili a quelle di 2° grado.

Esempi semplici di sistemi di equazioni di grado superiore al 1°.

Progressioni aritmetiche e geometriche.

Logaritmi. Uso delle tavole logaritmiche ed applicazione al calcolo di espressioni numeriche.
 Calcolo combinatorio e binomio di Newton, Goniometria, Trigonometria rettilinea.
 Principali formule di trigonometria sferica e cenni sulla risoluzione dei triangoli sferici.
 Rappresentazioni grafiche delle funzione di una variabile.
 Derivate di x^m (m intero o frazionario), $\sin x$, $\cos x$ e $\operatorname{tg} x$.
 Significato geometrico e cinematico della derivata.
 Massimi e minimi col metodo delle derivate.
 Applicazioni dell'algebra alla geometria.
 B) 1. Elementi di teoria dei numeri. Divisibilità. Numeri primi. Massimo comune divisore e minimo comune multiplo. L'indicatore $\varphi(n)$. Congruenze. Teorema di Fermat e sua generalizzazione. Analisi indeterminata di 1° grado.
 2. I numeri reali assoluti e relativi. Operazioni su di essi. Equazioni esponenziali.
 3. La nozione di limite di una successione o di una funzione. Teoremi fondamentali che vi si riferiscono. Nozioni di derivata e di integrale per le funzioni di una variabile. Derivata di una somma, di un prodotto e di una funzione di funzione.
 4. Teoria della misura per la lunghezza e la superficie. Rettificazione della circonferenza e quadratura del cerchio.
 5. Rette e piani nello spazio; ortogonalità e parallelismo. Minima distanza di due rette sghembe. Diedri, triedri, angoloidi. Poliedri; poliedri regolari.
 6. Poliedri equivalenti, poliedri con volumi eguali.
 7. La teoria della similitudine nello spazio.
 8. Cilindro, cono e sfera. Aree e volumi relativi.

Liceo femminile esami senza matematica.

4. *Riordinamento dell'istruzione media tecnica (1931)*⁵

CAPO I

Dei fini e dell'ordinamento dell'istruzione media tecnica.

Art. 1.

L'istruzione media tecnica ha per fine di fornire ai giovani la preparazione necessaria alle professioni pratiche che attengono alla vita economica della nazione e viene impartita:

1° nelle scuole secondarie e nei corsi annuali e biennali, di avviamento al lavoro, regolati dal Regio Decreto-legge 6 ottobre 1930, n. 1379;

2° nelle scuole tecniche;

3° nelle scuole professionali femminili;

4° nelle scuole di magistero professionale per la donna;

5° negli istituti tecnici (corso inferiore e corso superiore).

Al perfezionamento degli operai provvedono i corsi per maestranze.

Gli istituti di cui ai numeri 2°, 3°, 4° e 5° sono, nella presente legge, complessivamente indicati con l'espressione: "scuole ed istituti di istruzione tecnica".

Art. 2.

Ai fini di cui al precedente articolo si provvede con insegnamenti e con esercitazioni pratiche.

⁵ Legge 15/06/1931, n. 889: *Riordinamento dell'istruzione media tecnica. Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia* n. 163 del 17/7/1931.

Le esercitazioni pratiche costituiscono parte integrante ed essenziale degli insegnamenti stessi. Le scuole tecniche, le scuole professionali femminili, le scuole di magistero professionale per la donna e i corsi superiori degli istituti tecnici debbono avere a piena disposizione aziende, officine, laboratori di esercitazione pratica, in relazione ai fini propri di ciascun istituto.

Art. 3.

Le scuole ed istituti di cui ai numeri 2°, 3°, 4° e 5° dell'art. 1° sono regi, allorché come tali vengono istituiti nelle forme stabilite dall'articolo 22.

Essi sono riconosciuti come enti dotati di personalità giuridica e di autonomia nel loro funzionamento e sono sottoposti alla vigilanza del ministero dell'educazione nazionale.

Il ministro per l'educazione nazionale può, in qualsiasi tempo, disporre ispezioni allo scopo di accertare il regolare ed efficace funzionamento delle scuole e degli istituti predetti. La stessa facoltà compete anche al ministro per le finanze relativamente alla gestione amministrativa contabile.

Ciascuna regia scuola o regio istituto è amministrato da un consiglio di amministrazione.

Le attribuzioni che, a termini delle leggi vigenti, sono conferite ai regi provveditorati agli studi per gli istituti di istruzione media sono estese anche alle scuole ed istituti di istruzione tecnica, salve sempre quelle spettanti, ai sensi di legge, ai consigli di amministrazione.

Presso ogni regio provveditorato è istituita una giunta regionale per l'istruzione media tecnica, la cui composizione e le cui attribuzioni saranno determinate con apposito decreto reale.

Art. 4.

Le regie scuole ed i regi istituti d'istruzione tecnica sono regolati dalle disposizioni della presente legge e da quelle del proprio statuto.

Art. 5.

La durata dell'insegnamento nelle scuole tecniche è di due o tre anni, secondo le particolari esigenze dell'attività cui la scuola è indirizzata.

Nelle scuole professionali femminili è di tre anni.

Nelle scuole di magistero professionale per la donna è di due anni.

Negli istituti tecnici è di otto anni, suddivisi in due corsi quadriennali, uno inferiore e uno superiore.

I due corsi di istituto tecnico costituiscono un tutto unico ed inscindibile.

La durata dei corsi per maestranze è determinata, caso per caso, in rapporto alle esigenze delle attività cui il corso è indirizzato, col decreto che ne autorizza l'istituzione.

Art. 6.

La scuola tecnica ha lo scopo di completare la specifica preparazione pratica dei licenziati dalle scuole secondarie di avviamento al lavoro e contribuire, con la formazione di idonee maestranze, allo sviluppo della economia nazionale:

Essa può essere a indirizzo:

agrario;

industriale e artigiano;

commerciale.

Nella scuola ad indirizzo agrario, si insegnano: cultura generale (italiano, storia, geografia, cultura fascista), matematica, elementi di fisica, scienze naturali, patologia vegetale, elementi di chimica agraria, economia, computisteria rurale, industrie agrarie, agrimensura, disegno relativo, zootecnia, legislazione rurale, religione.

Nella scuola ad indirizzo industriale e artigiano si insegnano: cultura generale (italiano, storia, geografia, cultura fascista), matematica, elementi di fisica, di chimica, di elettrotecnica, meccanica, macchine, tecnologia, disegno professionale, religione.

Nella scuola ad indirizzo commerciale si insegnano: cultura generale (italiano, storia, geografia, cultura fascista), matematica, computisteria, calcolo mercantile, ragioneria, istituzioni di

commercio, pratica commerciale, merceologia, scienze naturali, fisica, lingua straniera, altra lingua straniera, calligrafia, dattilografia, stenografia, religione.

Per ciascun indirizzo si possono costituire delle specializzazioni, le quali sono, di regola, le seguenti:

Per le scuole ad indirizzo agrario:

viticoltura ed enologia;

orticoltura;

zootecnia e caseificio;

olivicoltura e oleificio.

Per le scuole ad indirizzo industriale:

falegnami ebanisti;

meccanici;

edili;

tessili;

minatori.

Le scuole tecniche per meccanici possono avere un ulteriore corso di un anno per le seguenti specializzazioni:

elettricisti;

chimici;

meccanici agrari;

montatori motoristi;

meccanici per industrie alimentari (molini, pastifici, panifici);

radio-elettricisti;

conduttori termici.

Le specializzazioni previste dal presente articolo potranno attuarsi sempre che sia consentito di far fronte alla relativa spesa con i fondi disponibili nel bilancio dell'istituto.

Art. 7.

La scuola professionale femminile ha lo scopo di preparare le giovinette all'esercizio delle professioni proprie della donna e al buon governo della casa.

Nella scuola professionale femminile si insegnano: cultura generale (italiano, storia, geografia, cultura fascista), matematica, nozioni di contabilità, scienze naturali, merceologia, disegno, nozioni di storia dell'arte, economia domestica, igiene, lavori donneschi, lingua straniera, religione.

Art. 8.

La scuola di magistero professionale per la donna ha lo scopo di dare la preparazione teorica e pratica necessaria per l'insegnamento dei lavori femminili o della economia domestica.

In essa si insegnano: italiano, storia, geografia, pedagogia, scienze naturali, merceologia, disegno, storia dell'arte, economia domestica, igiene, lavori femminili, nozioni di agraria, lingua straniera, religione.

Gli orari ed i programmi sono diversamente fissati per le alunne che aspirano all'insegnamento di lavori femminili e per quelle che aspirano all'insegnamento dell'economia domestica.

Art. 9.

L'istituto tecnico ha lo scopo di preparare all'esercizio di alcune professioni e all'esercizio di funzioni tecniche o amministrative nel campo dell'agricoltura, dell'industria e del commercio.

Il corso inferiore (1° quadriennio) è ad indirizzo generico: il corso superiore (2° quadriennio) è costituito da una o più delle seguenti sezioni:

agraria;

industriale;

nautica;

commerciale;

per geometri.

Il corso inferiore e la sezione o le sezioni del corso superiore, ordinati in unico istituto, assumono la denominazione di istituto tecnico agrario, industriale, nautico, commerciale, per geometri, a seconda della sezione o delle sezioni del corso superiore esistenti nell'istituto.

La sezione agraria del corso superiore dell'istituto tecnico può avere indirizzi specializzati, i quali sono, di regola, i seguenti:

- a) viticoltura ed enologia;
- b) olivicoltura ed oleificio;
- c) frutticoltura, orticoltura e giardinaggio;
- d) zootecnia e caseificio;
- e) agricoltura coloniale;
- f) economia montana;
- g) tabacchicoltura e tabacchificio.

La sezione industriale del corso superiore dell'istituto tecnico ha indirizzi specializzati che sono, di regola, i seguenti:

- a) meccanici elettricisti;
- b) minerari;
- c) tessili e tintori;
- d) edili;
- e) chimici;
- f) radio-tecnici.

La sezione nautica del corso superiore dell'istituto tecnico segue una o più delle specializzazioni seguenti:

- a) capitani;
- b) macchinisti;
- c) costruttori.

Le specializzazioni sopra indicate per la sezione agraria possono anche attuarsi mediante corsi della durata di un anno aggiunti alla sezione agraria non avente indirizzo specializzato.

Presso la sezione industriale dell'istituto tecnico possono istituirsi corsi di perfezionamento.

Nel corso superiore di istituto tecnico agrario e industriale è consentita la istituzione di un anno preparatorio per i licenziati dalle scuole di avviamento al lavoro di corrispondente indirizzo.

Le specializzazioni e i corsi di cui ai tre comma precedenti potranno attuarsi sempre che sia consentito di far fronte alla relativa spesa con i fondi disponibili nel bilancio dell'istituto.

Art. 10.

Nell'istituto tecnico inferiore si insegnano: lingua italiana, lingua latina, storia, geografia, cultura fascista, matematica, scienze naturali, disegno, una lingua straniera, stenografia, religione

Art. 11.

Nella sezione agraria dell'istituto tecnico si insegnano: lettere italiane, storia, geografia, matematica, fisica, agricoltura, economia ed estimo rurale, contabilità agraria, zootecnica, scienze naturali, patologia vegetale, chimica generale inorganica ed organica, chimica agraria industrie agrarie, elementi di topografia e disegno relativo, elementi di diritto agrario, religione.

Nelle sezioni agrarie ad indirizzo specializzato, in aggiunta alle suddette materie, s'insegnano:

Per la viticoltura e l'enologia:

Chimica viticolo-enologica, viticoltura, enologia, economia viticolo-enologica, meccanica viticolo-enologica, patologia viticolo-enologica, zootecnia, costruzioni enologiche, legislazione enotecnica, commercio viticolo enologico.

Per l'olivicoltura e l'oleificio:

Olivicoltura, oleificio, tecnologia chimica olearia, meccanica e costruzioni olearie, economia rurale, estimo, contabilità e legislazione in rapporto all'olivicoltura e all'oleificio, patologia dell'olivo.

Per la frutticoltura, l'orticoltura e il giardinaggio:

Frutticoltura, orticoltura, giardinaggio, architettura, impianto e governo dei giardini, parchi pubblici e privati, patologia ed entomologia orticole, costruzioni orticole, economia orticola, tecnologia orticola, allevamento degli animali da cortile e da uccelliera.

Per la zootecnia ed il caseificio:

Anatomia, fisiologia e igiene degli animali domestici, ezoognosia, zootecnia, batteriologia, caseificio, meccanica, costruzioni zootecniche e casearie, legislazione speciale zootecnico-casearia, contabilità speciale zootecnico-casearia.

Per l'economia montana:

Economia montana, industria lattiera e casearia, culture irrigue, complementi di zootecnia ed igiene del bestiame, eziologia e profilassi delle malattie del bestiame, complementi di costruzioni e nozioni sulle bonifiche.

Per l'agricoltura coloniale:

Agricoltura coloniale, fitografia e patologia delle piante coloniali, tecnologia dei prodotti coloniali, economia rurale coloniale, zoologia speciale agraria coloniale, zootecnia coloniale ed igiene del bestiame, igiene coloniale e pronto soccorso, lingua inglese e spagnuola o araba.

Per la tabacchicoltura e il tabacchificio:

Botanica e patologia del tabacco, coltivazione e tecnologia del tabacco, estimo, legislazione e contabilità in rapporto alla tabacchicoltura, produzione, economia e commercio del tabacco.

Gli stessi gruppi di materie proprie delle singole specializzazioni si insegnano nei corsi specializzati aggiunti, a norma del quart'ultimo comma dell'art. 9, a sezioni agrarie non aventi indirizzo specializzato.

Art. 12.

Nella sezione industriale dell'istituto tecnico si insegnano: italiano, storia, una lingua straniera, matematica, meccanica, macchine, chimica, scienze naturali, geografia, fisica, elementi di diritto industriale, disegno, religione.

In aggiunta alle dette materie si insegnano:

nella sezione ad indirizzo specializzato per meccanici elettricisti : elettrotecnica, tecnologia meccanica;

nella sezione ad indirizzo specializzato per minerari : geometria descrittiva, disegno relativo, mineralogia, topografia, costruzioni, elettrotecnica, arte mineraria, preparazione meccanica dei minerali, igiene, pronto soccorso;

nella sezione ad indirizzo specializzato per tessili e tintori: chimica analitica, chimica tessile, chimica tintoria, apprettatura, disegno ornamentale tessile, tecnologia del telaio meccanico e delle macchine di preparazione, composizione, analisi, disegno e fabbricazione dei tessuti, filatura, elettrotecnica;

nella sezione ad indirizzo specializzato per edili: impianto ed organizzazione del cantiere e tecnologia delle costruzioni, resistenza dei materiali, costruzioni edili stradali ed idrauliche, disegno di costruzioni, disegno di proiezioni e forme architettoniche, topografia e disegno relativo, estimo, elettrotecnica;

nella sezione ad indirizzo specializzato per chimici: fisico-chimica, elettrochimica, analisi chimica generale, analisi tecniche, chimica industriale e tintoria, impianti chimici, disegno relativo;

nella sezione ad indirizzo specializzato per radiotecnici: tecnologia meccanica, elettrotecnica, telegrafia, telefonia, strumenti ed esercitazioni di misura, misure radio-elettriche, radiotecnica generale, montaggio di apparecchi radiotecnici, legislazione e norme per la radiotecnica.

Art. 13.

Nella sezione commerciale dell'istituto tecnico, si insegnano: italiano, storia, matematica, fisica, scienze naturali, chimica, merceologia, geografia generale ed economica, computisteria, ragioneria, istituzioni di diritto, tecnica commerciale e bancaria, dogane e trasporti, lingua straniera, altra lingua straniera, economia politica, elementi di scienza finanziaria, statistica, calligrafia, stenografia e dattilografia (facoltative), religione.

Art. 14.

Nella sezione per geometri dell'istituto tecnico, si insegnano: italiano, storia, matematica, fisica, chimica, scienze naturali, geografia, elementi di agronomia, di economia e tecnologia rurale, estimo catastale, contabilità dei lavori, costruzione e disegno di costruzioni, topografia, disegno topografico, disegno architettonico e ornamentale, elementi di diritto civile, religione.

Art. 15.

Nella sezione nautica dell'istituto tecnico, si insegnano: italiano, storia, geografia, fisica, elementi di chimica, matematica, meccanica, macchine, una lingua straniera, altra lingua straniera, disegno, attrezzatura, manovra, religione.

In aggiunta alle suddette materie si insegnano:

nella sezione ad indirizzo specializzato per capitani: astronomia, navigazione, meteorologia, oceanografia, elementi di macchine e di costruzione navale, telegrafia, radiotelegrafia, geografia commerciale, nozioni di diritto ed economia, igiene navale;

nella sezione ad indirizzo specializzato per macchinisti: disegno di descrittiva, macchine e disegno di macchine, meccanica applicata, misure elettriche, telegrafia, radio-telegrafia, elementi di costruzione navale;

nella sezione ad indirizzo specializzato per costruttori: disegno di descrittiva, teoria della nave, costruzione navale e disegno relativo, meccanica applicata, elementi di macchine, elementi di diritto ed economia.

Art. 16.

La scuola tecnica, la scuola professionale femminile, la scuola di magistero professionale per la donna, il corso superiore dell'istituto tecnico, in relazione alle particolari esigenze della vita economica locale o nazionale, possono avere indirizzi specializzati, oltre quelli indicati per la scuola tecnica e l'istituto articoli 6 e 9, sempre che enti e privati sovventori s'impegnino a sostenere la relativa maggiore spesa o questa possa essere sostenuta dal bilancio della scuola.

In aggiunta agli insegnamenti propri di ciascun tipo di scuola ed istituto e relativo indirizzo, possono essere istituiti insegnamenti specializzati (obbligatori o facoltativi) di durata anche inferiore a quella dell'anno scolastico, purché ricorrano le condizioni di cui al comma precedente.

La specializzazione e gli insegnamenti specializzati devono essere soppressi quando non risultino più rispondenti alle esigenze per le quali furono istituiti o quando vengano meno corrispondenti contributi degli enti e dei privati e non possa provvedersi alla relativa spesa sul bilancio della scuola.

Art. 17.

Con decreti reali, su proposta del ministro per l'educazione nazionale, sentita la terza sezione del consiglio superiore, saranno fissati:

- a) le materie proprie delle varie specializzazioni e le esercitazioni pratiche relative ai vari indirizzi e alle varie specializzazioni, in quanto non sia disposto dalla presente legge;
- b) i raggruppamenti di materie da affidarsi ad un medesimo insegnante;
- c) i programmi e gli orari delle materie d'insegnamento;
- d) i programmi e gli orari delle esercitazioni pratiche;
- e) i programmi degli esami.

Quando particolari esigenze lo richiedano, lo statuto di ciascun istituto può stabilire modificazioni ai programmi ed agli orari predetti ed alle esercitazioni pratiche, allo scopo di rendere l'insegnamento pienamente rispondente ai bisogni della produzione.

Tali modificazioni sono adottate, sentito il parere della 3^a sezione del consiglio superiore dell'educazione nazionale.

Art. 18.

Possono essere istituiti corsi completi in aggiunta al corso normale, sempre che non ne derivi maggior onere per l'erario.

Nessuna classe può di regola, avere più di 35 alunni.

L'istituzione di nuovi corsi completi sarà disposta con decreto del ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze.

Salvo il disposto di cui al quarto comma dell'art. 69, è vietata la istituzione di classi aggiunte oltre i corsi completi.

Art. 19.

I corsi per maestranze (a orario ridotto serale, o festivo) hanno il fine di accrescere, con insegnamenti culturali, tecnologici, grafici e pratici, la capacità di lavoro, tecnica e produttiva, dei prestatori d'opera, e sono, di regola, istituiti presso istituti regi di istruzione tecnica.

L'istituzione può avvenire per iniziativa di enti, istituti, datori di lavoro, associazioni economiche e di cultura, che assumono a loro totale carico la spesa relativa e previa autorizzazione del ministro per l'educazione nazionale, il quale, con suo decreto, disciplina il funzionamento amministrativo e didattico di ciascun corso e ne approva lo statuto stabilendo, quando non si tratti di corsi istituiti presso istituti regi o pareggiati, l'ente dal quale dovranno dipendere.

Dove tali corsi sono istituiti con orario confacente con l'orario di lavoro dell'industria, gli operai di età inferiore ai 18 anni, i quali non abbiano una licenza di scuola di avviamento sono obbligati a frequentarli per non meno di 8 ore settimanali, preferibilmente raggruppate in due giorni, ed in complesso per un minimo di 200 ore annue.

Le sanzioni per l'inosservanza degli obblighi anzidetti sono quelle previste dall'art. 205 del regolamento approvato con Regio Decreto 3 giugno 1924, numero 969.

Art. 20.

Alle regie scuole ed ai regi istituti di istruzione tecnica e particolarmente a quelli ad indirizzo agrario, possono essere annessi convitti per gli alunni che frequentano la scuola o l'istituto, sempre che non derivi maggior onere per l'erario.

Le norme sull'ordinamento, il funzionamento e l'amministrazione di ciascun convitto sono stabilite nello statuto della scuola od istituto.

Art. 21.

Le scuole e gli istituti d'istruzione tecnica, al cui mantenimento lo Stato non contribuisce, possono essere istituiti soltanto previa autorizzazione del ministero dell'educazione nazionale, e sono sottoposti alla sua vigilanza didattica, amministrativa e disciplinare.

Le scuole ed istituti aperti senza autorizzazione sono chiusi senz'altro e coloro che li hanno aperti sono passabili di una multa da lire mille a lire cinquemila. In caso di recidiva, alla multa può essere aggiunta la detenzione da sei giorni a tre mesi.

Le scuole e gli istituti privati, quando diano piena garanzia di buon andamento, possono ottenere con Regio Decreto, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento di esecuzione della presente legge, di essere pareggiati alle scuole ed istituti regi.

La concessione può essere revocata quando venga meno qualcuna delle condizioni che la determinarono.

I diplomi e i certificati rilasciati dalle scuole ed istituti pareggiati hanno, a tutti gli effetti, lo stesso valore di quelli rilasciati dalle corrispondenti scuole e istituti regi.

Con Regio Decreto, su proposta del ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, saranno stabiliti gli obblighi degli istituti pareggiati riguardo all'ordinamento degli studi ed al personale.

Gli istituti privati e pareggiati possono essere sussidiati dal ministero dell'educazione nazionale.

CAPO II

Istituzione e mantenimento delle regie scuole e dei regi istituti d'istruzione tecnica.

Art. 22.

Le regie scuole ed i regi istituti d'istruzione tecnica sono istituiti con decreto reale, promosso dal ministro per l'educazione nazionale, di concerto coi ministri per l'interno e per le finanze e con quelli degli altri dicasteri eventualmente interessati, previo parere della 3^a sezione del consiglio superiore dell'educazione nazionale, quando l'istituzione sia necessaria in relazione alle esigenze dell'economia locale e quando, a norma degli articoli seguenti, siano assicurati i mezzi per l'impianto ed il funzionamento della scuola od istituto.

Col decreto reale predetto sono approvati lo statuto della scuola od istituto e le tabelle organiche ad esso annesse, e sono determinati gli oneri che lo Stato, gli enti ed i privati si assumono per provvedere alla istituzione ed al mantenimento delle scuole e degli istituti, secondo le condizioni previste dagli articoli seguenti.

Le scuole e gli istituti predetti, quando non rispondano più ai fini della loro istituzione, debbono essere soppressi.

I locali e tutto quanto costituisce il patrimonio e le dotazioni della scuola od istituto soppresso vengono destinati all'incremento di altri istituti di istruzione tecnica esistenti, all'istituzione di nuovi o altrimenti utilizzati per i fini dell'istruzione tecnica.

Art. 23.

Gli enti pubblici locali sono tenuti a fornire permanentemente i locali e il relativo arredamento, il materiale didattico e scientifico, l'azienda, l'officina o il laboratorio convenientemente attrezzati e ad assumersi ogni altra spesa relativa agli impianti in rapporto al tipo e alla finalità della scuola o dell'istituto.

In casi di riconosciuta necessità, ed entro i limiti delle disponibilità di bilancio, il ministero dell'educazione nazionale può assumersi, per una volta tanto, una parte della spesa occorrente, in misura non superiore al terzo del contributo annuo dello Stato per le spese di mantenimento.

Art. 24.

Gli enti locali devono provvedere:

alla manutenzione degli edifici scolastici, compresi quelli per le officine ed i laboratori e quelli dell'azienda agraria, dei relativi arredamenti, nonché del materiale scientifico e didattico:

all'acqua;

all'illuminazione;

al riscaldamento.

Devono fornire il personale di segreteria, assistente e di servizio per gli istituti tecnici, per i quali non vigano speciali disposizioni che mettano tale personale a carico dello Stato.

Art. 25.

A sgravio totale o parziale degli obblighi assunti dagli enti per l'istituzione e il mantenimento di scuole e istituti, possono essere accettati gli eventuali contributi di altri enti o di privati.

Tali contributi debbono essere garantiti dagli enti che inizialmente li avevano assunti.

Oltre che nel caso di mutui con la cassa depositi e prestiti, il ministero dell'educazione nazionale può, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, assumere l'onere parziale degli interessi quando le scuole, gli istituti o gli enti che contribuiscono al loro mantenimento, contraggono mutui, a condizioni di favore, con istituti di credito, per provvedere alla costruzione, all'acquisto, all'adattamento, all'ampliamento dei locali per le regie scuole e i regi istituti d'istruzione tecnica ed al loro arredamento.

Art. 26.

Altri enti, associazioni e privati, all'infuori di quelli indicati nel decreto di cui all'art. 22, possono contribuire all'incremento ed al miglior funzionamento delle scuole e degli istituti predetti.

Art. 27.

Le casse di risparmio ed i monti di piet  che ricevono depositi fruttiferi, possono deliberare, nei limiti degli utili netti determinati per ogni esercizio e non devoluti ai fondi patrimoniali, contributi continuativi per il mantenimento delle regie scuole e dei regi istituti di istruzione tecnica. Il pagamento dei contributi stessi   subordinato alla disponibilit  degli utili, ma, salvo le particolari disposizioni statutarie, ha la precedenza su ogni altra elargizione.

Art. 28.

I contributi che, a norma dello statuto sono dovuti da enti o da privati per il mantenimento di ciascuna scuola o istituto, devono essere versati all'erario, in rate bimestrali posticipate.

Il ministero dell'educazione nazionale, previa iscrizione nel proprio bilancio dei contributi versati, provvede a somministrarli alla scuola od istituto cui sono destinati, al termine di ciascun trimestre.

I contributi dello Stato sono corrisposti alle scuole e agli istituti in rate trimestrali anticipate.

CAPO III

Del governo didattico, disciplinare e amministrativo delle regie scuole e dei regi istituti di istruzione tecnica.

Art. 29.

La direzione didattica e disciplinare delle scuole tecniche e delle scuole professionali   affidata ad un direttore; quella degli istituti tecnici e delle scuole di magistero professionale per la donna   affidata ad un preside.

Per le scuole e gli istituti agrari, industriali e nautici il direttore e il preside debbono essere muniti di laurea tecnica.

Il preside ed il direttore sono assistiti dal collegio dei professori, nei casi previsti dalle leggi e dallo statuto della rispettiva scuola od istituto.

All'amministrazione delle regie scuole e dei regi istituti d'istruzione tecnica provvede un consiglio d'amministrazione, nel quale sono rappresentati il ministero dell'educazione nazionale e gli enti e le persone che contribuiscono in notevole misura al mantenimento della scuola od istituto. Il preside o direttore fa, di diritto, parte del consiglio ed ha voto deliberativo.

Art. 30.

I presidi degli istituti a doppio grado sono esonerati dall'insegnamento; quelli degli istituti tecnici a solo corso superiore, di cui al successivo art. 68 (terz'ultimo comma) ed i direttori delle altre scuole sono tenuti all'insegnamento, salvo che il numero degli alunni sia superiore da un biennio a 250. In tali casi, la cattedra lasciata libera dai capi di istituto   assegnata per incarico, o, altrimenti, viene conferita per trasferimento ad un insegnante di ruolo, il quale sar  sostituito da un incaricato.

In mancanza del titolare, la direzione delle regie scuole e dei regi istituti d'istruzione tecnica,  , di regola, affidata, per incarico, dal ministro per l'educazione nazionale, a un professore di ruolo, con la retribuzione di lire 2640 annue.

Per circostanze eccezionali, l'incarico della direzione pu  essere affidato ad altra persona di particolare competenza, con retribuzione da stabilirsi, su proposta del consiglio di amministrazione della scuola o dell'istituto, nei limiti della disponibilit  del proprio bilancio, e, in ogni caso, in misura non eccedente lo stipendio iniziale del titolare.

Tale nomina deve riportare l'approvazione del ministro per l'educazione nazionale, udito il parere della competente sezione del consiglio superiore dell'educazione nazionale.

Art. 31.

In quanto non sia diversamente stabilito dalla presente legge, si applicano, ai presidi e ai direttori delle regie scuole e dei regi istituti di istruzione tecnica, le disposizioni riguardanti i capi degli istituti di istruzione media classica, scientifica e magistrale, contenute nel Regio Decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e successive modificazioni.

Essi hanno il trattamento economico risultante dall'annessa tabella A .

Per la nomina dei presidi e dei direttori saranno, con decreto reale, su proposta del ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, estese, con le modificazioni eventualmente necessarie, le disposizioni vigenti per la nomina dei presidi dei regi istituti di istruzione media classica, scientifica e magistrale.

Le disposizioni di cui ai precedenti comma sono applicabili per la nomina dei presidi degli istituti tecnici con indirizzo minerario, quando alla direzione dei predetti istituti non possa provvedersi nel modo previsto dall'articolo 14 del Regio Decreto 15 dicembre 1927, n. 2800.

Art. 32.

Quando nello stesso locale coesistano istituti di istruzione tecnica di diverso grado ma dello stesso tipo, la direzione di entrambi è affidata al capo dell'istituto di grado superiore.

Art. 33.

Il servizio di cassa delle regie scuole e dei regi istituti di istruzione tecnica è affidato, previa autorizzazione del ministero dell'educazione nazionale, o all'istituto di emissione, o ad una cassa di risparmio o ad altro istituto di credito di notoria solidità, il quale deve assumere anche la custodia dei valori e la riscossione delle tasse scolastiche.

Tutte le entrate sono iscritte in un conto corrente: i pagamenti sono effettuati direttamente dall'istituto di credito, su ordini di pagamento firmati, oltre che dal preside o direttore, anche da altro membro del consiglio o da un professore o da un funzionario della scuola od istituto, secondo le norme stabilite nello statuto di ciascuna scuola od istituto

CAPO IV

Del personale insegnante.

Art. 34.

Agli insegnanti di ruolo delle regie scuole e dei regi istituti d'istruzione tecnica si applicano, in quanto non sia diversamente stabilito dalla presente legge, le disposizioni sullo stato giuridico degli insegnanti degli istituti di istruzione media classica, scientifica e magistrale, contenute nel Regio Decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e successive modificazioni.

Il loro trattamento economico è stabilito dall'annessa tabella B.

Art. 35.

Con decreto reale, saranno estese le regie scuole ed ai regi istituti d'istruzione tecnica, con le opportune modificazioni ed aggiunte e salvo il disposto dell'articolo seguente, le disposizioni del Regio Decreto 9 dicembre 1926, n. 2480, e successive modificazioni, concernenti i concorsi a cattedre dei regi istituti di istruzione media classica, scientifica e magistrale e l'abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento medio.

Art. 36.

Le cattedre per l'insegnamento di materie tecniche di carattere speciale possono, dal ministro per l'educazione nazionale, essere conferite, senza concorso, a persone di riconosciuta singolare perizia, su conforme parere della 3^a sezione del consiglio superiore.

Per l'insegnamento di materie professionali e di lavorazioni richiedenti particolare perizia e specializzazione pratica, il ministro per l'educazione nazionale, su proposta del consiglio d'amministrazione della scuola od istituto interessato, può consentire l'assunzione di insegnanti temporanei

Art. 37.

Lo statuto di ciascuna regia scuola o regio istituto di istruzione tecnica stabilisce il numero dei corsi completi, nonché quello delle cattedre per le varie materie o gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico, le classi nelle quali ciascun insegnante è tenuto ad insegnare. Gli insegnanti di ruolo sono tenuti a prestare l'opera loro per il numero di ore richiesto dai rispettivi insegnamenti; essi possono inoltre essere incaricati dell'insegnamento di materie affini, purché l'orario non superi complessivamente le 24 ore settimanali.

Ogni biennio si procede alla revisione ed alla eventuale modificazione del numero dei corsi completi e delle cattedre e conseguentemente del numero dei posti di ruolo e di quelli da conferirsi per incarico, per ciascuna regia scuola o regio istituto d'istruzione tecnica.

Tale modificazione viene disposta con decreto del ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze. Per effetto di tale decreto s'intendono modificate le tabelle organiche stabilite dagli istituti delle regie scuole ed istituti.

Art. 38.

Il ministro per l'educazione nazionale può trasferire, per servizio o su domanda, il personale direttivo ed insegnante delle regie scuole e dei regi istituti di istruzione tecnica ad istituti di istruzione media classica, scientifica e magistrale ed il personale direttivo ed insegnante di questi istituti alle regie scuole ed ai regi istituti di istruzione tecnica, secondo le norme che saranno stabilite con decreto reale, su proposta del ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze.

Art. 39.

Gli insegnanti incaricati sono nominati dal preside o direttore, udito il consiglio d'amministrazione, per la durata dell'anno scolastico, nei limiti previsti dalle piante organiche e possono essere confermati.

Agli incaricati è dovuta la retribuzione di lire 385 per ogni ora settimanale di insegnamento nel corso superiore dell'istituto tecnico e nella scuola di magistero professionale per la donna; e di lire 330 per ogni ora settimanale di insegnamento nel corso inferiore dell'istituto tecnico e nella scuola tecnica, eccetto che per la calligrafia, la dattilografia e la stenografia che dovranno essere retribuite col compenso di lire 220 annue per ogni ora settimanale di lezione, salva la applicazione alle suindicate retribuzioni delle riduzioni previste dalle vigenti disposizioni.

Art. 40.

Quando manchino l'insegnante di ruolo o l'incaricato titolare di un insegnamento, l'insegnamento stesso può essere affidato ad un supplente. La nomina è conferita dal presidente o dal direttore, sentito il consiglio d'amministrazione, ed ha carattere temporaneo.

I supplenti sono retribuiti nella stessa misura degli incaricati per il periodo di supplenza effettivamente esercitata. Quando la supplenza, per necessità di servizio ed in mancanza di supplenti o incaricati, sia conferita ad un insegnante di ruolo, la retribuzione relativa è, rispettivamente, di lire 350, 300, 200, anziché di lire 385, 330 e 220, ferme però le riduzioni stabilire dal Regio Decreto 20 novembre 1930, n. 1491.

CAPO V

Del personale tecnico, amministrativo, di vigilanza e subalterno.

Art. 41.

All'addestramento degli alunni al lavoro nelle aziende, nelle officine e nei laboratori ed alla tenuta dei gabinetti provvede il personale tecnico (assistenti, tecnici agrari, capi officina, sottocapi officina, maestre di laboratori femminili, sottomaestre di laboratori femminili). Tale personale, che è tenuto ad un servizio di 8 ore giornaliera, ha il trattamento economico stabilito dall'annessa tabella C. Ad esso, quando non sia fornito per legge da enti locali, si applicano tutte le disposizioni relative agli impiegati civili dello Stato. Continuano a rimanere a carico dello Stato gli assistenti dei regi istituti tecnici di Cagliari, Melfi, Modica, Sassari ed Udine, conservando le attuali condizioni economiche e di carriera.

Le norme per l'assunzione del personale tecnico saranno stabilite con decreto reale, da emanarsi su proposta del ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze.

Sono applicabili al personale suddetto le disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 36.

Art. 42.

In ogni istituto tecnico, nelle scuole la cui popolazione raggiunga i 200 alunni ed in quelle che, pur avendo un minor numero di alunni, siano fornite di azienda, officina o laboratorio, le

mansioni amministrative e contabili sono disimpegnate da un segretario economo, da nominarsi per concorso.

Il ministero dell'educazione nazionale, in relazione ad accertate necessità di servizio, può provvedere all'assunzione, mediante concorso, di vice-segretari ed applicati di segreteria, sempre che le disponibilità di bilancio dell'istituto o della scuola consentano di sostenere la relativa spesa.

Al personale di cui al precedente comma è fatto il trattamento economico stabilito dall'annessa tabella D. Ad esso, quando non sia fornito per legge da enti locali, si applicano tutte le disposizioni relative agli impiegati civili dello Stato.

Continuano a rimanere a carico dello Stato i segretari dei regi istituti tecnici di Cagliari, Melfi, Modica e Sassari, conservando le attuali condizioni economiche di carriera.

Le norme per l'assunzione del personale amministrativo saranno stabilite con decreto reale, da emanarsi su proposta del ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze.

Art. 43.

Ai convitti di cui all'art. 20 è addetto un personale di vigilanza (censori di disciplina e prefetti di disciplina). Ai prefetti di disciplina ed ai censori di disciplina è fatto il trattamento economico stabilito nella annessa tabella E.

A tale personale sono applicabili le disposizioni relative agli impiegati civili dello Stato.

Le norme per l'assunzione del suddetto personale di vigilanza saranno stabilite con decreto reale, da emanarsi su proposta del ministero per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze.

Art. 44.

Le mansioni di servizio sono affidate al personale subalterno (macchinisti, bidelli, custodi, inservienti) il quale, quando non sia a carico degli enti locali, è assunto come personale non di ruolo, dal consiglio di amministrazione della scuola od istituto.

In caso di assoluta necessità, il consiglio d'amministrazione nella scuola od istituto può, in aggiunta al personale subalterno predetto, e sempre che le disponibilità del bilancio consentano di sostenere la spesa relativa, assumere in servizio inservienti giornalieri.

Le maestranze necessarie per le officine e le aziende annesse alle scuole ed agli istituti sono costituite da salariati, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico 24 dicembre 1924, n. 2114 e del regolamento approvato con Regio Decreto 31 dicembre 1924, n. 2262 e successive modificazioni, riflettenti i salariati temporanei e quelli giornalieri.

Continuano a rimanere a carico dello Stato i macchinisti dei regi istituti tecnici di Cagliari, Melfi e Sassari, e i bidelli dei regi istituti tecnici di Cagliari, Melfi, Modica e Sassari, col trattamento economico stabilito dalla tabella F, annessa alla presente legge.

CAPO VI

Disposizioni generali relative al personale di ruolo.

Art. 45.

Il personale di ruolo direttivo, insegnante, amministrativo, tecnico e di vigilanza delle regie scuole e dei regi istituti d'istruzione tecnica, che non sia fornito dagli enti pubblici locali, è personale statale e fa parte del ruolo proprio di ciascuna scuola o istituto.

Il ministero dell'educazione nazionale ne regola lo svolgimento della carriera e la cessazione dal servizio con provvedimenti da registrarsi alla corte dei conti, e cura la compilazione e la tenuta della matricola di tale personale.

Art. 46.

Il pagamento degli stipendi, assegni, indennità e compensi di ogni natura al personale di qualsiasi categoria, addetto alle regie scuole ed ai regi istituti d'istruzione tecnica, che non sia fornito dagli enti pubblici locali e a loro carico, è effettuato direttamente da ciascuna scuola od

istituto a carico del proprio bilancio, in base ai provvedimenti ministeriali relativi alla nomina, allo svolgimento della carriera e alla cessazione dal servizio di tale personale.

Art. 47.

Il ministro per l'educazione nazionale ha facoltà di trasferire il personale di ruolo, direttivo, insegnante, tecnico, amministrativo, di vigilanza da una ad altra regia scuola o regio istituto d'istruzione tecnica.

Per il personale direttivo ed insegnante saranno determinati, con decreto del ministro per l'educazione nazionale, i casi in cui potranno essere disposti tali trasferimenti.

I trasferimenti e passaggi hanno luogo tra posti di pari gruppo, grado e sviluppo di carriera.

Si applicano, per tali trasferimenti, le disposizioni vigenti per il personale statale di ruolo.

Le indennità di trasferimento, quando siano dovute, sono pagate sul proprio bilancio dalla scuola od istituto presso cui il personale è stato trasferito.

Art. 48.

Il personale insegnante, tecnico, amministrativo e di vigilanza, quando non debba essere fornito di altri enti, è nominato esclusivamente in seguito a pubblico concorso, salvo il disposto degli articoli 36 e 41 della presente legge.

Il ministro per l'educazione nazionale bandisce i concorsi per una scuola determinata o complessivamente per un numero di posti, decide i concorsi e procede alle nomine.

Le spese dei concorsi fanno carico al bilancio delle scuole o degli istituti interessati.

Gli insegnanti di nazionalità italiana, forniti del titolo di studio richiesto per l'insegnamento nelle scuole ed istituti d'istruzione tecnica i quali, per almeno un quinquennio abbiano prestato lodevole servizio, quali insegnanti provvisori, con nomina ministeriale, presso le regie scuole italiane all'estero, potranno far passaggio nelle scuole ed istituti di istruzione tecnica, a norma dell'art. 4 del Regio Decreto 20 maggio 1926, n. 1259.

Art. 49.

I consigli d'amministrazione delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica possono concedere annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante, tecnico ed amministrativo, assegni speciali non computabili agli effetti della pensione. La concessione di tali assegni è subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni seguenti:

a) che il preside o il direttore estendano la funzione direttiva ad importanti enti scolastici annessi o aggregati all'istituto o alla scuola di cui sono a capo;

b) che il preside o il direttore o l'insegnante sovrintendano all'andamento di aziende o laboratori di rilevante importanza, sia per estensione o sviluppo, sia per la particolare natura e responsabilità dei lavori che vi si compiano, o siano adibiti ad insegnamenti di materie tecniche di carattere speciale;

c) che si tratti di mansioni richiedenti singolare perizia;

d) che al preside, al direttore, ai professori o al personale tecnico ed amministrativo siano richieste, per esigenze di particolare rilievo, in rapporto all'ampiezza e allo sviluppo delle aziende e officine, prestazioni d'opera maggiori o diverse da quelle ordinarie.

Le deliberazioni, debitamente motivate, relative alla concessione di assegni speciali, ai sensi del precedente capoverso, diventano esecutive solo quando siano state approvate dal ministro per l'educazione nazionale, il quale sentirà al riguardo la terza sezione del consiglio superiore nei casi in cui l'assegno speciale superi la somma annua di lire 4000 per i presidi, di lire 3000 per i direttori e i professori e di lire 2000 per il personale amministrativo e tecnico.

Salvo il disposto degli articoli 30 (secondo comma), 39 e 40 la retribuzione del personale di qualsiasi categoria in servizio non di ruolo presso le scuole ed istituti d'istruzione tecnica non può eccedere lo stipendio minimo del grado iniziale del personale di ruolo della stessa categoria o di categoria affine.

Art. 50.

Il personale di ruolo di ogni ordine e grado, escluso quello di cui ai primi tre comma dell'art. 44, addetto alle regie scuole ed ai regi istituti di istruzione tecnica, godrà, a carico dello Stato, del trattamento di riposo stabilito dal testo unico sulle pensioni approvato con Regio Decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni ed aggiunte.

CAPO VII

Degli esami, degli alunni e delle tasse.

Art. 51.

Nelle regie scuole e nei regi istituti di istruzione tecnica si sostengono i seguenti esami:

- a) di ammissione, per avere accesso alla prima classe della scuola tecnica, della scuola professionale femminile, della scuola di magistero professionale per la donna e dei corsi inferiore e superiore dell'istituto tecnico;
- b) di idoneità, per avere accesso alle classi successive alla prima, quando si provenga da scuola pubblica non pareggiata o da scuola privata o paterna, o si sia in possesso di titoli di studio di altro ordine di scuole nei casi previsti dagli articoli seguenti;
- c) di promozione, per avere accesso alla classe superiore a quella frequentata, quando non si siano conseguite nello scrutinio finale le votazioni minime stabilite dal secondo comma dell'art. 62;
- d) di licenza, al termine dei corsi della scuola tecnica e della scuola professionale femminile;
- e) di abilitazione all'insegnamento, al termine dei corsi della scuola di magistero professionale per la donna;
- f) di abilitazione tecnica, al termine del corso superiore dell'istituto tecnico;
- g) di profitto, al termine del corso di perfezionamento degli istituti industriali.

Art. 52.

Possono essere iscritti:

1° alla prima classe della scuola tecnica e della scuola professionale femminile:

- a) i licenziati dalle scuole di avviamento al lavoro;
- b) limitatamente alla scuola tecnica commerciale e alla scuola professionale femminile, coloro che abbiano conseguito il titolo di iscrizione alla quarta classe di una qualunque altra scuola media di primo grado, purché superino uno speciale esame di ammissione sulle materie che saranno determinate con decreto del ministro per l'educazione nazionale;
- c) limitatamente alla scuola tecnica commerciale e alla scuola professionale femminile, coloro che, avendo compiuto o compiendo, nell'anno in corso, almeno i tredici anni di età, superino l'esame di ammissione;

2° alla prima classe della scuola di magistero professionale per la donna, le licenziate dalla scuola professionale femminile e le diplomate dalle scuole di metodo per l'educazione materna, che superino l'esame di ammissione;

3° alla prima classe del corso inferiore dell'istituto tecnico coloro che, avendo compiuto o compiendo, nell'anno in corso, almeno il decimo anno di età, superino l'esame di ammissione di cui all'art. 72 del Regio Decreto 6 maggio 1923, n. 1054;

4° alla prima classe del corso superiore dell'istituto tecnico:

- a) coloro che superino l'esame di ammissione;
- b) coloro che abbiano superato l'esame di ammissione al liceo scientifico o al corso superiore dell'istituto magistrale e superino uno speciale esame sulle materie che saranno determinate con decreto del ministro per l'educazione nazionale;
- c) coloro che, avendo conseguito la promozione o l'idoneità alla quinta classe ginnasiale, superino uno speciale esame di ammissione sulle materie che saranno determinate con decreto del ministro per l'educazione nazionale;

d) per le sezioni agraria e industriale, coloro che abbiano compiuto il primo anno di scuola tecnica di corrispondente indirizzo o il corso preparatorio di cui all'art. 9, e superino un esame di ammissione in relazione agli studi compiuti.

Art. 53.

Possono essere iscritti:

a) alla quarta classe del corso inferiore dell'istituto tecnico i licenziati dalla scuola di avviamento al lavoro, purché superino un esame di idoneità in italiano, latino e matematica;

b) alla seconda classe delle sezioni agraria, industriale e commerciale del corso superiore dell'istituto tecnico i licenziati dalla scuola tecnica a corrispondente indirizzo, purché superino uno speciale esame di idoneità sulle materie che saranno determinate con decreto del ministro per l'educazione nazionale;

c) alla seconda classe della scuola di magistero professionale per la donna, coloro che siano provvisti del diploma di maturità o di abilitazione conseguito in una scuola media di secondo grado, e superino uno speciale esame di idoneità sulle materie che saranno determinate con decreto del ministro per l'educazione nazionale.

Art. 54.

Alle classi successive alla prima delle regie scuole e dei regi istituti d'istruzione tecnica si accede, per promozione, dalla classe immediatamente inferiore, in base al risultato di uno scrutinio collegiale al termine del corso delle lezioni.

Gli alunni provenienti da scuola pubblica che non sia regia o pareggiata o da scuola privata o paterna accedono alle classi suddette per esame d'idoneità teorico e pratico.

All'esame d'idoneità è ammesso chi abbia conseguito il titolo necessario all'iscrizione alla prima classe tanti anni prima quanti ne occorrono, secondo il corso normale degli studi, per raggiungere la classe alla quale aspira ad essere iscritto.

Le disposizioni del comma secondo e terzo del presente articolo non si applicano nelle scuole tecniche a indirizzo generale e industriale e nelle sezioni agrarie e industriali del corso superiore dell'istituto tecnico, per le quali vale la norma che alle classi successive alla prima possono essere iscritti soltanto gli alunni che abbiano conseguito la promozione dalla classe precedente, salvo quanto è disposto alla lettera b) dell'art. 53.

Art. 55.

Gli esami hanno luogo in due sessioni.

Il risultato degli esami si esprime con una classificazione in decimi per ciascuna materia e gruppo di materie.

Allo stesso modo si classificano il profitto e la condotta nel corso e alla fine dell'anno.

Per la religione si applicano le disposizioni dell'art. 4 della legge 5 giugno 1930, n. 824.

Art. 56.

Al termine di ciascun trimestre e al termine dei corsi di lezioni, il collegio dei professori delibera i voti di profitto e di condotta degli alunni.

Art. 57.

Chi nello scrutinio finale per la promozione o in qualsiasi esame della prima sessione abbia conseguito meno di sei decimi in non più di due delle materie o gruppi di materie che verranno fissati con decreto del ministro per l'educazione nazionale, o non abbia potuto, nella sessione stessa, cominciare o compiere l'esame scritto, grafico o pratico, o presentarsi all'orale, è ammesso a sostenere o ripetere le relative prove di esame nella seconda sessione.

Una stessa classe di istituto tecnico inferiore o superiore non può frequentarsi per più di due anni.

In casi assolutamente eccezionali, il collegio dei professori, quando particolari gravi circostanze lo giustificano, può, con deliberazione motivata, consentire l'iscrizione per un terzo anno.

Art. 58.

Gli alunni della scuola tecnica e della scuola professionale femminile sostengono, alla fine del corso, un esame di licenza.

Possono sostenere l'esame di licenza anche gli alunni provenienti da scuola pubblica non pareggiata o da scuola privata o paterna, che abbiano conseguito da un numero di anni pari alla durata del corso il titolo di ammissione alla prima classe della scuola tecnica o della scuola professionale femminile o che, al 31 dicembre, compiano il quindicesimo o sedicesimo anno di età, a seconda che la scuola sia biennale o triennale.

La disposizione del comma secondo del presente articolo non si applica nelle scuole tecniche a indirizzo agrario e industriale, per le quali vale la norma che agli esami di licenza possono presentarsi soltanto coloro che abbiano regolarmente frequentato l'intero corso.

Art. 59.

Le alunne della scuola di magistero professionale per la donna, al termine dell'ultimo anno di corso, sostengono un esame di abilitazione all'insegnamento.

All'esame possono partecipare anche le alunne provenienti da scuola pubblica non pareggiata o da scuola privata o paterna, che abbiano conseguito da almeno due anni il titolo necessario per l'ammissione alla scuola.

Art. 60.

Gli alunni del corso inferiore dell'istituto tecnico sostengono, al termine dell'ultimo anno di corso, l'esame di ammissione al corso superiore.

A tale esame possono presentarsi anche gli alunni provenienti da scuola pubblica non pareggiata o da scuola privata o paterna, che abbiano conseguito da almeno quattro anni il titolo di cui all'art. 72 del Regio Decreto 6 maggio 1923, n. 1054, ovvero che abbiano compiuto o compiano nell'anno almeno i quattordici anni di età.

Gli alunni dei corsi superiori degli istituti tecnici sostengono, al termine dell'ultimo anno di studi, un esame di abilitazione tecnica.

A questo esame possono presentarsi anche gli alunni provenienti da scuola pubblica non pareggiata o da scuola privata o paterna, che abbiano conseguito almeno da due anni la promozione o l'idoneità alla terza classe del corso superiore.

La disposizione del comma quarto del presente articolo non si applica per le sezioni agraria ed industriale del corso superiore dell'istituto tecnico, per le quali vale la norma che possono presentarsi agli esami di abilitazione soltanto coloro che abbiano regolarmente frequentato l'intero corso, salvo quanto è detto alla lettera b) dell'art. 53.

Art. 61.

Coloro che abbiano compiuto o compiano nell'anno in corso i 23 anni di età, possono presentarsi a qualunque esame, con dispensa dall'obbligo dell'intervallo e della presentazione del titolo di studio di cui ai precedenti articoli.

I candidati, sprovvisti del titolo di studio richiesto, possono essere sottoposti a prove sulle materie e sulle esercitazioni non comprese nel programma dell'esame a cui si presentano, ma comprese in quelle del corso a cui corrisponde il titolo normalmente richiesto, qualora non dimostrino in altro modo, a giudizio del collegio dei professori, di possedere adeguata preparazione nelle materie ed esercitazioni stesse.

Le disposizioni dei comma primo e secondo del presente articolo, non si applicano nelle scuole tecniche a indirizzo agrario e industriale e nelle sezioni agrarie e industriali del corso superiore dell'istituto tecnico, per le quali vale la norma che possono presentarsi agli esami di licenza o di abilitazione soltanto coloro che abbiano regolarmente frequentato l'intero corso, salvo il disposto dell'art. 53, lettera b).

Art. 62.

Per ottenere l'ammissione, la promozione, l'idoneità, la licenza e l'abilitazione è necessario aver conseguito, nel relativo esame, voto non inferiore a sei decimi in ciascuna materia o gruppo di materie.

La promozione è conferita senza esami agli alunni che nello scrutinio finale abbiano ottenuto voto non inferiore a sei decimi, in ciascuna materia o gruppo di materie, e a otto decimi, nella condotta.

Gli alunni che nello scrutinio finale abbiano conseguito voto inferiore agli otto decimi nella condotta possono sostenere gli esami di promozione, di ammissione, di licenza e di abilitazione soltanto nella seconda sessione.

Art. 63.

Chi abbia superato l'esame di licenza dalla scuola tecnica consegue:

per l'indirizzo industriale e artigiano : il diploma di tecnico o di artigiano per la relativa specializzazione;

per l'indirizzo agrario : il diploma di agente rurale;

per l'indirizzo commerciale : il diploma di computista commerciale.

Chi abbia superato l'esame di licenza dalla scuola professionale femminile consegue il diploma di idoneità professionale per la relativa specializzazione.

Art. 64.

Chi abbia superato l'esame di abilitazione professionale presso la scuola di magistero professionale per la donna consegue il diploma di maestra per la relativa specializzazione.

Art. 65.

Chi abbia superato l'esame di abilitazione di cui all'art. 51, presso l'istituto tecnico, consegue un diploma di abilitazione tecnica alle diverse professioni e precisamente:

per la sezione agraria : il diploma di perito agrario , che abilita all'esercizio professionale e alle funzioni di dirigente di medie aziende agrarie, di coadiutore dei direttori di grandi aziende, di tecnico nelle scuole e negli istituti di istruzione agraria e di esperto nelle cattedre ambulanti di agricoltura, e, quando sia stato seguito uno speciale indirizzo, il diploma di perito agrario specializzato , con la indicazione della relativa specializzazione;

per la sezione industriale e artigiana : il diploma di perito industriale capotecnico o il diploma di maestro d'arte , con l'indicazione della relativa specializzazione, a seconda che si tratti di specializzazione industriale o artigiana. Tali diplomi abilitano, a seconda della relativa specializzazione, all'esercizio delle funzioni di collaborazione direttiva nel campo tecnico esecutivo, presso gli opifici, i laboratori industriali e artigiani e i cantieri di costruzioni edilizie, nonché all'esercizio professionale ed all'impiego nei pubblici uffici;

per la sezione commerciale : il diploma di ragioniere e perito commerciale , che abilita all'impiego in uffici amministrativi e commerciali pubblici e privati e all'esercizio professionale;

per la sezione per geometri : il diploma di geometra , che abilita all'esercizio professionale e all'impiego nei pubblici uffici;

per la sezione nautica : il diploma di aspirante al comando di navi mercantili per la sezione a indirizzo specializzato per capitani, il diploma di aspirante alla direzione di macchine di navi mercantili , per la sezione a indirizzo specializzato per macchinisti, e il diploma di aspirante alla professione di costruttore navale per la sezione a indirizzo specializzato per costruttori; tutti e tre i diplomi aprono anche l'accesso ai pubblici uffici relativi.

Art. 66.

Nello statuto di ciascuna regia scuola o regio istituto di istruzione tecnica è stabilita la misura delle tasse che devono essere pagate per la iscrizione, la frequenza, gli esami e per il rilascio del relativo diploma e le condizioni per l'esonero totale o parziale da tale pagamento.

Le tasse sono introitate dalla scuola od istituto e iscritte nel proprio bilancio.

Sarà tuttavia devoluta all'erario la somma di lire 100 sull'ammontare di ciascuna tassa di diploma pagata da chi abbia superato l'esame di abilitazione tecnica. Con decreto reale, da emanarsi su proposta del ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, saranno stabilite le relative modalità.

Quando in una stessa città esistano scuole o istituti dello stesso tipo, regi o pareggiati, la misura delle tasse deve essere uguale per tutti.

CAPO VIII

Disposizioni transitorie.

Art. 67.

Le attuali scuole pratiche di agricoltura consorziali di Caltagirone, Caluso, Cerignola, Cosenza, Eboli, Fabriano, Piedimonte d'Alife, Pozzuolo del Friuli, San Placido Calonerò, Sant'Ilario Ligure e Scerni sono trasformate in regie scuole tecniche a indirizzo agrario.

Le attuali scuole industriali o di tirocinio industriale sono trasformate in regie scuole tecniche ad indirizzo industriale od artigiano.

Le attuali scuole commerciali sono trasformate in regie scuole tecniche ad indirizzo commerciale.

Le attuali scuole di tirocinio femminili o professionali femminili sono trasformate in regie scuole professionali femminili.

Le attuali scuole di tirocinio ad orario ridotto e gli attuali laboratori-scuola, ove le disponibilità del loro bilancio lo consentano, possono essere trasformati in scuole tecniche ad indirizzo industriale o altrimenti in scuole di avviamento.

Le altre scuole ed istituti d'istruzione tecnica non contemplati dalla presente legge, costituite come organismi autonomi, con particolari compiti, continuano a funzionare con le norme fissate dai rispettivi decreti di istituzione e sotto la vigilanza del ministero dell'educazione nazionale.

Art. 68.

Le attuali regie scuole medie agrarie sono trasformate in regi istituti tecnici agrari.

La regia scuola agraria media specializzata per la pomologia, l'orticoltura e il giardinaggio di Firenze, trasformata in istituto tecnico, ai sensi del precedente comma, avrà uno speciale ordinamento secondo norme da stabilirsi con decreto reale, promosso dal ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quelli per le finanze e per l'agricoltura.

Gli attuali regi istituti industriali sono trasformati in regi istituti tecnici industriali.

Le attuali regie scuole minerarie di Agordo, Caltanissetta, Iglesias e Massa Marittima sono trasformate in regi istituti tecnici industriali a indirizzo minerario.

Gli attuali regi istituti commerciali sono trasformati in regi istituti tecnici commerciali.

E' data facoltà al ministero dell'educazione nazionale di istituire e mantenere negli istituti tecnici commerciali superiori, derivanti dalla trasformazione di istituti commerciali, un corso preparatorio per gli alunni provenienti dalle scuole di avviamento al lavoro di corrispondente indirizzo, finché non possano essere istituiti i corsi regolari dell'istituto tecnico inferiore.

Le attuali sezioni di commercio e ragioneria dei regi istituti tecnici sono trasformate in regi istituti tecnici commerciali.

Le attuali sezioni di agrimensura dei regi istituti tecnici sono trasformate in regi istituti tecnici per geometri.

Gli attuali regi istituti nautici sono trasformati in regi istituti tecnici nautici.

Gli istituti tecnici risultanti dalle trasformazioni previste dai comma precedenti possono essere costituiti soltanto col corso superiore.

Gli attuali corsi di magistero femminile sono trasformati in regie scuole di magistero professionale per la donna, in quanto nel bilancio della scuola esista la possibilità di far fronte alla relativa spesa.

I corsi per maestranze esistenti saranno disciplinati in conformità della presente legge.

Art. 69.

Per ciascuna scuola o istituto la trasformazione di cui ai due precedenti articoli, sarà disposta con decreto reale su proposta del ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze.

Col medesimo decreto sarà approvato lo statuto della scuola od istituto trasformato, saranno stabiliti i contributi dello Stato e degli altri enti, saranno determinati i corsi, le specializzazioni, le materie di insegnamento e la tabella organica del personale.

Nello statuto, in caso di particolari e gravi necessità, potranno essere stabilite, in via transitoria, circa l'ordinamento ed il funzionamento di ciascuna scuola od istituto, le norme particolari eventualmente necessarie per il trapasso del precedente al nuovo ordinamento.

Fino a quando non sia avvenuta, ai sensi della presente legge, la trasformazione delle scuole e degli istituti d'istruzione tecnica, è consentita, presso i medesimi, la formazione di classi aggiunte in numero non superiore a quelle istituite, per ciascuna scuola od istituto, all'inizio dell'anno scolastico 1930-31.

Fino a quando non sia stata disposta la trasformazione, ciascuna scuola od istituto continuerà a funzionare con l'attuale ordinamento, anche per quanto riguarda le tasse, e il personale continuerà a prestare servizio nella posizione attuale col trattamento economico e di quiescenza spettantegli in base alle disposizioni vigenti alla data della presente legge.

Le trasformazioni avranno effetto a decorrere dal 1° luglio successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del decreto di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 70.

L'importo delle spese effettivamente sostenute dallo Stato per le scuole agrarie medie, per gli istituti tecnici e per quelli nautici, nell'esercizio precedente a quello in cui viene disposta la trasformazione delle scuole e degli istituti medesimi, sarà, con decreto del ministro per le finanze, di concerto con quello per l'educazione nazionale, trasportato dai rispettivi capitoli a quelli dai quali debbono essere prelevati i contributi dello Stato per le scuole e gli istituti d'istruzione tecnica.

Dalla somma, di cui al precedente comma, sarà, però, detratto l'importo complessivo delle tasse scolastiche riscosse dallo Stato per gli istituti tecnici e nautici nell'anno scolastico precedente l'esercizio finanziario in cui viene disposta la trasformazione degli istituti stessi, e tale importo verrà portato in economia col consuntivo dell'esercizio finanziario in cui avviene la detrazione.

Art. 71.

Tutti gli oneri, obblighi e contributi di qualsiasi specie, posti a carico di enti e privati, risultanti da disposizioni di legge, o comunque vincolative, da speciali convenzioni o da deliberazioni impegnative per il mantenimento e funzionamento delle scuole e degli istituti indicati negli art. 67 e 68, e di tutti i corsi comunque annessi alle scuole e istituti predetti, nonché per il completamento degli edifici scolastici e delle dotazioni di terreno, materiale didattico ed altro, rimangono fermi entro i limiti in essere alla data in cui hanno luogo le trasformazioni previste dalla presente legge e sono devoluti alle scuole e agli istituti di istruzione tecnica, che avranno origine dalle trasformazioni medesime.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche nei riguardi dello Stato ed entro i limiti della spesa effettivamente sostenuta dallo Stato per gli stessi istituti nell'esercizio finanziario precedente quello in cui sono disposte le trasformazioni ai sensi dei suindicati art. 67 e 68, salvo, però, quanto è stabilito al secondo comma dell'art. 70 e salve altresì le riduzioni previste dal Regio Decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

Art. 72.

Il personale direttivo, insegnante, amministrativo, tecnico e di laboratorio, di vigilanza e di servizio dei regi istituti tecnici, delle regie scuole agrarie medie, delle regie scuole industriali maschili e femminili, dei regi laboratori-scuola maschili e femminili, dei regi istituti industriali, del regio istituto professionale femminile "Elena di Savoia" di Napoli, delle regie scuole minerarie, dei regi istituti nautici, delle regie scuole e dei regi istituti commerciali e quello delle scuole pratiche di agricoltura regificate ai sensi dell'art. 67, viene assegnato alle regie scuole e ai regi istituti di istruzione tecnica, contemplati dalla presente legge a mano a mano che si effettuino le trasformazioni di cui agli art. 67 e 68.

Il personale dei regi laboratori-scuola, che non siano trasformati ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 67 e delle regie scuole ad orario ridotto, continua a prestare servizio nell'istituto di appartenenza.

Con decreto reale su proposta del ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello delle finanze, saranno stabilite le norme per il collegamento e l'inquadramento del personale di ruolo nei ruoli organici della regia scuola e regio istituto d'istruzione tecnica a cui viene assegnato, escluse peraltro assegnazioni a posti di gruppo o grado superiore a quello rivestito o appartenenti a ruoli che comportino più favorevole sviluppo di carriera.

Il numero complessivo dei posti di ruolo per i personali indicati nel primo comma che risulterà dagli organici generali e particolari delle scuole ed istituti soggetti a trasformazione, ai sensi della presente legge, comprese le scuole pratiche di agricoltura, e il numero complessivo dei posti che, secondo le piante organiche, può essere conferito a personale non di ruolo, non dovranno essere superati, categoria per categoria e gruppo per gruppo, salvo l'aumento di ventitré posti di insegnanti di gruppo A, occorrenti per far fronte alle esigenze degli istituti tecnici agrari.

Nel ruolo del personale direttivo ed ispettivo dell'istruzione elementare, di cui alla tabella n. 37, dell'allegato II al Regio Decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni, vengono soppressi trenta posti di direttore didattico.

Gli attuali orari d'insegnamento per ciascuna scuola o istituto non dovranno essere in nessun modo superati, salvo che alle maggiori eventuali occorrenze non si possa far fronte con i mezzi disponibili sul bilancio della scuola o dell'istituto.

Gli insegnanti di ruolo che risultino eventualmente esuberanti possono, in via transitoria, e fino a che rimangano in servizio, essere assegnati a cattedre che, in linea normale, debbano essere coperte per incarico.

I bidelli e custodi delle attuali scuole e degli attuali istituti industriali, che siano stati nominati anteriormente al Regio Decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, e godano del trattamento di cui alla tabella D, annessa al Regio Decreto 8 febbraio 1923, n. 410, sono mantenuti in servizio fino a cessazione, con l'attuale trattamento economico e di carriera.

Art. 73.

Gli impiegati di ruolo che prestano attualmente servizio presso le regie scuole agrarie medie, con le funzioni di censore di disciplina da un anno almeno, possono, su domanda, essere assunti nel ruolo dei censori di disciplina dei convitti, purché possiedano uno dei titoli di studio indicati nella lettera b) dell'art. 16 del Regio Decreto 11 novembre 1923, n. 2395, o, altrimenti, appartengano ad un ruolo di gruppo B.

Per il computo dell'anzianità di servizio, ai fini dell'inquadramento, si applicano le disposizioni del Regio Decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 74.

Il servizio prestato dal personale di segreteria, tecnico e di vigilanza presso le scuole pratiche di agricoltura consorziali, a decorrere dal 1° ottobre 1924, è riconosciuto utile ai fini di pensione.

La cassa nazionale per le assicurazioni sociali verserà al tesoro dello Stato l'importo dei premi pagati, dalla data suindicata, per l'iscrizione del personale predetto, a norma dei decreti che disciplinarono la trasformazione delle regie scuole pratiche di agricoltura in enti consorziali autonomi.

Il servizio prestato dal personale insegnante presso le suddette scuole pratiche a decorrere dal 1° ottobre 1924 è parimenti riconosciuto utile ai fini di pensione, purché gli interessati ne facciano domanda entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

L'istituto nazionale delle assicurazioni verserà al tesoro dello Stato le riserve matematiche costituite presso di esso per le assicurazioni stipulate nell'interesse degli insegnanti che si siano avvalsi della facoltà di cui al precedente comma.

L'attuale personale inserviente delle stesse scuole pratiche di agricoltura mantiene, ai fini del trattamento di quiescenza, l'iscrizione presso la cassa nazionale per le assicurazioni sociali.

Art. 75.

Con decreti del ministro per le finanze sarà provveduto alle variazioni di bilancio in dipendenza della presente legge.

Art. 76.

Con decreto reale, su proposta del ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quelli per l'interno, per le finanze e per l'agricoltura e le foreste, saranno stabilite, a complemento delle disposizioni della presente legge, le norme interpretative ed integrative, eventualmente necessarie.

Rimangono in vigore le disposizioni che non contrastano con quelle della presente legge e sono abrogate quelle contrarie.

Il governo del re è autorizzato a coordinare in testo unico tutte le disposizioni relative alla istruzione media tecnica, introducendo, ove occorra, norme integrative ed aggiuntive.

All.1
Allegato unico.
Omissis.

5. Orario e materie d'insegnamento negli istituti tecnici (1936)⁶

Corso inferiore dell'Istituto tecnico

Materie di insegnamento	Ore settimanali			
	I Classe	II Classe	III Classe	IV Classe
Religione	1	1	1	1
Cultura militare (30 ore annuali)	-	-	-	-
Lingua italiana	6	5	4	4
Lingua latina	6	6	4	4
Storia	3	2	2	2
Cultura fascista	-	-	-	1
Geografia	2	2	2	2
Matematica	3	3	3	3
Scienze naturali	-	-	2	2
Disegno	4	2	2	2
Lingua straniera	-	4	3	3
Stenografia	-	-	2	2
Totale	25	25	25	26
Educazione fisica	2	2	2	2

⁶ Tonelli A., *L'istruzione tecnica e professionale di Stato nelle strutture e nei programmi da Casati ai giorni nostri*, Milano, Giuffrè, 1964, pp. 189-223.

Istituto tecnico Agrario

Corso preparatorio:

Materie di insegnamento	Ore settimanali	Prove di esame
Religione	1	
Cultura militare (30 ore annuali)	-	
Italiano	6	s.o.
Storia	2	o.
Geografia	2	o.
Matematica	4	s.o.
Disegno	4	g.
Lingua straniera	2	s.o.
Scienze naturali	3	o.
Totale	24	
Esercitazioni di campagna	10	p.
Totale generale	34	
Educazione fisica	2	

Corso superiore ordinario:

Materie di insegnamento	Ore settimanali				Prove di esame
	I	II	III	IV	
Religione	1	1	1	1	
Cultura militare (30 ore annuali)	-	-	-	-	
Lettere italiane	3	3	3	3	s.o.
Storia	3	3	-	-	o.
Matematica	4	3	-	-	s.o.
Fisica	4	-	-	-	o.
Agricoltura	-	4	3	3	s.o.p.
Economia ed estimo rurale	-	-	3	3	s.o.
Contabilità agraria	-	-	2	2	s.o.
Zootecnica	-	-	3	2	o.
Scienze naturali	4	3	-	-	o.
Patologia vegetale	-	-	3	-	o.
Geografia	-	3	-	-	o.
Chimica generale, organica ed inorganica	2	2	-	-	o.p.
Chimica agraria	-	-	3	-	o.p.
Industrie agrarie	-	-	-	3	o.p.
Meccanica agraria	-	-	-	2	o.p.
Elementi di costruzioni rurali e disegno relativo	-	-	-	4	o.p.
Elementi di topografia e disegno relativo	-	-	4	-	o.g.p.
Elementi di diritto agrario	-	-	-	2	o.
Totale	21	22	25	25	
Esercitazioni:					
scienze naturali	1	1	-	-	
patologia vegetale	-	-	1	-	
chimica (analitica, agraria, tecnologia)	-	2	2	2	
topografia	-	-	2	2	
meccanica agraria	-	-	-	1	
azienda agraria	12	10	8	8	
Totale generale	34	35	38	38	
Educazione fisica	2	2	2	2	

Furono istituiti anche i seguenti corsi annuali di specializzazione:

- 1) Agricoltura coloniale
- 2) Economia montana
- 3) Frutticoltura, orticoltura e giardinaggio
- 4) Olivicoltura e oleificio
- 5) Tabacchicoltura e tabacchificio
- 6) Viticoltura ed enologia
- 7) Zootecnica e caseificio.

Istituto tecnico Commerciale a indirizzo amministrativo e mercantile

Materie di insegnamento	Amministrativo				Mercantile				Prove di esame
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Religione	1	1	1	1	1	1	1	1	
Cultura militare (30 ore annuali)	-	-	-	-	-	-	-	-	
Lettere italiane	3	3	3	3	3	3	3	3	s.o.
Storia	3	3	-	-	3	3	-	-	o.
Matematica	3	3	2	-	3	3	2	-	s.o.
Fisica	3	-	-	-	3	-	-	-	o.
Scienze naturali	2	-	-	-	2	-	-	-	o.
Geografia generale ed economica	-	2	2	3	-	2	2	3	o.
Chimica e mineralogia	2	-	-	-	-	3	-	-	o.
Merceologia	-	3	-	-	-	-	3	4	o.p.
Prima lingua straniera	2	2	-	-	3	2	-	-	s.o.
Seconda lingua straniera	3	4	4	4	4	4	4	4	s.o.
Computisteria e ragioneria	3	3	3	4	3	3	3	3	s.o.
Tecnica commerciale, trasporti e dogane	-	-	3	2	-	-	3	3	s.o.
Esercitazioni di ragioneria e tecnica commerciale	-	-	2	2	-	-	2	2	
Istituzioni di diritto	-	3	3	4	-	3	3	3	o.
Economia politica, elementi di scienza finanziaria e statistica	-	-	4	4	-	-	4	4	o.
Calligrafia	2	-	-	-	2	-	-	-	
Totale	27	27	27	27	27	27	30	30	
Educazione fisica	2	2	2	2	2	2	2	2	
Stenografia (facoltativa)	2	-	-	-	2	-	-	-	
Dattilografia (facoltativa)	-	2	-	-	-	2	-	-	

Istituto tecnico per Geometri

Materie di insegnamento	Ore settimanali				Prove di esame
	I	II	III	IV	
Religione	1	1	1	1	
Cultura militare (30 ore annuali)	-	-	-	-	
Lettere italiane	3	3	3	3	s.o.
Storia	3	3	-	-	o.
Matematica	4	3	-	-	s.o.
Fisica	3	2	-	-	o-
Chimica	3	2	2	-	o.p.
Scienze naturali e geografia	3	3	-	-	o.
Elementi di agronomia, di economia e tecnologia rurale	-	-	3	3	s.o.
Estimo catastale	-	-	-	3	s.o.
Contabilità dei lavori	-	-	2	2	s.o.
Costruzioni e disegno di costruzioni	-	4	7	7	o.g.
Topografia e disegno topografico: topografia	-	3	4	4	s.o.
esercitazioni topografiche e disegno topografico	-	-	3	3	p.g.
Disegno architettonico e ornamentale	4	2	-	-	g.
Elementi di diritto civile	-	-	2	2	o.
Totale	24	26	27	28	
Educazione fisica	2	2	2	2	

Istituto tecnico Industriale

Corso preparatorio:

Materie di insegnamento	Ore settimanali	Prove di esame
Religione	1	
Cultura militare (30 ore annuali)	-	
Italiano	6	s.o.
Storia	2	o.
Geografia	2	o.
Lingua straniera	2	s.o.
Matematica	5	s.o.
Scienze naturali	2	o.
Disegno	7	g.
Totale	27	
Esercitazioni di officina	9	p.
Totale generale	36	
Educazione fisica	2	

Corso superiore:

Materie di insegnamento	Ore settimanali				Prove di esame
	I	II	III	IV	
Religione	1	1	1	1	
Cultura militare (30 ore annuali)	-	-	-	-	
Lettere italiane	3	3	3	3	s.o.
Storia	2	2	2	-	o.
Geografia	-	-	2	-	o.
Lingua straniera	3	3	-	-	s.o.
Matematica	3	3	2	-	s.o.
Fisica	3	3	-	-	o.
Elementi di diritto	-	-	-	2	o.
Totale	15	15	10	6	
Educazione fisica	2	2	2	2	

Per l'istituto industriale era previsti inoltre altri indirizzi di specializzazione:

- 1) Indirizzo specializzato per chimici coloristi
- 2) Indirizzo specializzato per chimici industriali
- 3) Indirizzo specializzato per chimici tecnici delle industrie agricole
- 4) Indirizzo specializzato per chimici tintori
- 5) Indirizzo specializzato per la conceria e la chimica conciaria
- 6) Indirizzo specializzato per costruttori aeronautici
- 7) Indirizzo specializzato per edili
- 8) Indirizzo specializzato per meccanici elettricisti
- 9) Indirizzo specializzato per minerari
- 10) Indirizzo specializzato per radiotecnici
- 11) Indirizzo specializzato per tessili.

Istituto tecnico Nautico

Materie di insegnamento	Capitani				Prove di esame
	I	II	III	IV	
Religione	1	1	1	1	
Cultura militare (30 ore annuali)	-	-	-	-	
Lettere italiane	5	5	3	3	s.o.
Storia	3	2	3	-	o.
Geografia	3	3	-	-	o.
Matematica	5	5	3	-	s.o.
Disegno geometrico	2	-	-	-	g.
Lingua inglese	3	3	3	3	s.o.
Lingua francese	3	3	1	1	s.o.
Fisica	-	2	3	3	o.
Elementi di chimica	-	2	-	-	o.
Attrezzatura e manovra	2	2	3	3	o.
Diritto ed economia	-	-	2	3	o.
Elementi di macchine	-	-	-	3	o.
Elementi di costruzione navale	-	-	-	3	o.
Astronomia	-	-	3	4	s.o.
Navigazione	-	2	3	3	s.o.
Meteorologia ed oceanografia	-	-	-	2	o.
Geografia commerciale	-	-	2	-	o.
Igiene navale	-	-	-	1	o.
Totale	27	30	30	33	
<i>Esercitazioni pratiche:</i>					
marinaresche	2	2	-	-	
telegrafia e radiotelegrafia	-	-	1	1	
Totale generale	29	32	31	34	
Educazione fisica	2	2	2	2	

Materie di insegnamento	Macchinisti				Prove di esame
	I	II	III	IV	
Religione	1	1	1	1	
Cultura militare (30 ore annuali)	-	-	-	-	
Lettere italiane	5	5	3	3	s.o.
Storia	3	2	3	-	o.
Geografia	3	3	-	-	o.
Matematica	5	5	3	-	s.o.
Disegno geometrico	2	-	-	-	g.
Lingua inglese	3	3	3	3	s.o.
Lingua francese	3	3	-	-	s.o.
Fisica	-	2	3	3	o.
Elementi di chimica	-	2	-	-	o.
Attrezzatura e manovra	2	-	-	-	o.
Elementi di costruzione navale	-	-	-	3	o.
Meccanica applicata	-	-	3	-	o.
Disegno di geometria descrittiva	-	2	-	-	g.
Macchine	-	3	5	7	s.o.
Disegno di macchine	-	-	6	7	g.
Misure elettriche	-	-	-	2	p.
Totale	27	30	30	29	
<i>Esercitazioni pratiche:</i>					
marinaresche	2	-	-	-	
telegrafia e radiotelegrafia	-	1	1	2	
officina	-	4	4	4	
Totale generale	29	35	35	35	
Educazione fisica	2	2	2	2	

Materie di insegnamento	Costruttori				Prove di esame
	I	II	III	IV	
Religione	1	1	1	1	
Cultura militare (30 ore annuali)	-	-	-	-	
Lettere italiane	5	5	3	3	s.o.
Storia	3	2	3	-	o.
Geografia	3	3	-	-	o.
Matematica	5	5	3	-	s.o.
Disegno geometrico	2	-	-	-	g.
Lingua inglese	3	3	3	3	s.o.
Lingua francese	3	3	-	-	s.o.
Fisica	-	2	3	3	o.
Elementi di chimica	-	2	-	-	o.
Attrezzatura e manovra	2	-	-	-	o.
Diritto ed economia	-	-	2	3	o.
Elementi di macchine	-	-	-	3	o.
Meccanica applicata	-	-	3	-	s.o.
Disegno di geometria descrittiva	-	2	-	-	g.
Teoria della nave	-	-	3	3	s.o.
Costruzione navale	-	2	4	5	s.o.
Disegno di costruzione navale	-	-	6	6	g.
Totale	27	30	34	30	
<i>Esercitazioni pratiche:</i>					
marinaresche	2	2	-	-	p.
costruzione navale	-	2	2	2	p.
Totale generale	29	34	36	32	
Educazione fisica	2	2	2	2	

6. Orari e programmi di matematica nel liceo scientifico (1936)⁷

MATEMATICA

1^a Classe:

Concetto di numero reale come numero decimale: cenno sulle operazioni con numeri reali.

Calcolo dei radicali, potenze con esponenti frazionari. Equazioni di 2° grado o riconducibili a quelle di 2° grado; esempi di sistemi di equazioni di grado superiore al 1° risolubili con equazioni di 1° e 2° grado; applicazioni geometriche.

Progressioni aritmetiche o geometriche; applicazioni.

Coordinate cartesiane ortogonali nel piano. Funzioni di una variabile e loro rappresentazione grafica; in particolare le funzioni $ax+b$; ax^2 ; $a:x$.

⁷ *Orari e programmi per il liceo classico e il liceo scientifico*, approvati con Regio Decreto 7 maggio 1936, n. 762, Milano, L. di G. Pirola, 1941 (XIX).

Misura di una grandezza rispetto ad un'altra. Proporzioni fra grandezze come proporzioni fra le loro misure. Similitudine tra figure piane, in particolare fra triangoli e poligoni. Costruzione del pentagono, del decagono e del pentadecagono regolari.
Aree dei poligoni.

2^a Classe:

Equazioni esponenziali e logaritmi, curva logaritmica. Uso delle tavole logaritmiche ed applicazioni al calcolo di espressioni numeriche. Uso del regolo calcolatore.

Rettificazione della circonferenza e quadratura del cerchio.

Rette e piani nello spazio; ortogonalità e parallelismo. Minima distanza di due rette sghembe. Diedri, triedri, angoloidi. Uguaglianza fra figure spaziali. Poliedri, in particolare prismi e piramidi. Cilindro, cono e sfera.

Nozioni sui triangoli sferici e sull'accesso sferico.

Applicazioni dell'algebra alla geometria (problemi di 1° e 2° grado; omogeneità delle formule; costruzione delle formule).

3^a Classe:

Funzioni goniometriche; curve dei seni e delle tangenti, formule per l'addizione, sottrazione, duplicazione e bisezione degli argomenti; equazioni goniometriche; risoluzione dei triangoli rettilinei.

La nozione di limite di una funzione di una variabile e suo significato geometrico e fisico; derivata di una somma, di un prodotto e di una funzione di funzione.

Derivata di x^m (m intero o frazionario), di $\sin x$, $\cos x$, $\tan x$: esercizi di derivazione; tangenti alle curve immagini delle funzioni ax^2 ; $a:x$.

Nozioni di equivalenza di figure solide; equivalenza di prismi e piramidi. Regole pratiche per la determinazione di aree e volumi dei solidi studiati.

4^a Classe:

Massimi e minimi col metodo delle derivate; applicazioni.

Nozioni d'integrale; significato geometrico; applicazione al calcolo di qualche area e di qualche volume.

Disposizioni, permutazioni e combinazioni semplici; binomio di Newton. Elementi di calcolo delle probabilità.

Le applicazioni dell'algebra alla geometria, esplicitamente menzionate nel programma di seconda, devono svolgersi *in tutte le classi*.

Le avvertenze date per il Liceo classico, valgono anche per il Liceo scientifico, dove però la stessa maggiore estensione del programma permetterà di raggiungere una maggiore maturità e di meglio riconoscere i rapporti fra le varie teorie. Così le nozioni di calcolo integrale faranno ritrovare con metodi semplici regole già apprese per il calcolo di aree e volumi, e la conoscenza delle derivate servirà a chiarire concetti fisici e a risolvere numerose questioni.

Materie d'insegnamento	Ore settimanali			
	I Classe	II Classe	III Classe	IV Classe
Religione	1	1	1	1
Cultura militare (30 ore annuali per classe)	-	-	-	-
Lettere italiane	4	4	3	3
Lettere latine	5	4	4	3
Lingua e letteratura straniera	4	4	3	3
Storia	2	2	2	3
Filosofia ed elementi di diritto ed economia politica	-	2	3	3
Matematica	4	3	3	3
Fisica	-	2	3	3
Scienze naturali, chimica e geografia	2	3	3	2
Disegno	3	2	2	2
Totale	25	27	27	26
Educazione fisica	2	2	2	2

7. Giovanni Calò, *Sui licei scientifici*⁸

Bontà intrinseca del Liceo scientifico

Si è agitata a lungo, in una parte, molto autorevole, della stampa scolastica una proficua, opportunissima discussione intorno allo stato attuale e al migliore assetto del liceo scientifico, soprattutto in rapporto alla mancanza, che molti considerano un danno assai grave, di una scuola inferiore, direttamente preparatoria al liceo stesso, e facente organicamente tutt'uno con esso. Credo che la discussione sia ormai arrivata a una sufficiente maturità e che valga la pena di esprimere la propria opinione in argomento, nella speranza che una sempre più larga manifestazione di giudizi, di apprezzamenti e di punti di vista valga a provocare dall'alto, se infine se ne scorge la necessità o l'opportunità pratica, un provvedimento risolutivo.

Dirò subito, per conto mio, che l'istituzione del liceo scientifico, nel suo concetto ispiratore e nella sua struttura essenziale, è tra le cose buone della Riforma Gentile. Già in una mia prolusione universitaria di più che 26 anni fa – il problema della scuola secondaria era allora vivo e acuto in tutta la sua complessità, ed era all'ordine del giorno - , rifacendomi dal concetto di scuola media e fissandone la funzione essenziale, che è formativa, vi riconoscevo perciò indispensabile – in base alla legge della storicità e alla necessità d'una cultura della coscienza storica, intima e concreta, senza di cui non v'è formazione dello spirito – un insegnamento classico. Non ho mutato da allora, sostanzialmente, la mia convinzione: essere cioè un elemento di cultura classica, serio e sostanzioso, indispensabile sempre, qualunque sia poi la parte presa da altri elementi di cultura, alla formazione in ciascuno di noi di una coscienza veramente umana, capace di sentire adeguatamente la posizione propria nel mondo, la propria responsabilità verso il passato e verso il futuro, e di affrontare con dignità e con larghezza di visione qualsiasi studio scientifico superiore e qualsiasi compito professionale di natura

⁸ Giovanni Calò, *Cultura e vita maestri e discepoli nella scuola della nuova Italia, saggi di pedagogia militare*, Brescia, Società editrice La Scuola, 1939, pp. 433-449.

socialmente elevata e complessa. Ma sin d'allora io riconoscevo, dall'altra parte, che una scuola media unica era ormai da ritenersi praticamente impossibile, in quanto non si sarebbe mai riusciti a tenere in equilibrio, in armonia, in contemperamento perfetto gli elementi tutti indispensabili d'una cultura veramente formativa, quindi d'una scuola media rispondente all'ideale dell'educazione dello spirito, e cioè l'elemento classico, quello moderno e quello scientifico; che perciò appunto non era neppure nell'interesse dell'indirizzo umanistico ostinarsi a volere attribuire a un solo istituto, quello classico, il monopolio della preparazione all'università, in quanto, come ormai gli stessi rappresentati più illuminati di quell'indirizzo andavano convincendosi, una tale pretesa, se soddisfatta, avrebbe finito col deformare la stessa scuola classica e col ridurre di molto il contenuto specifico sotto la pressione degli elementi scientifici, o dall'altro genere, diventati così importanti nella cultura e nella vita moderna; e che in conclusione – mettendo da parte le proposte che troppo concedevano alla specializzazione della scuola media, come quella di tripartizione della scuola medesima in liceo classica, liceo moderno (maggiore svolgimento delle lingue moderne e sostituite al greco), liceo scientifico (senza greco né latino), sostenuta proprio allora dalla Commissione reale e già dal Piazzini⁹ - la migliore soluzione del problema sarebbe stata la scissione della scuola secondaria superiore in due sezioni, di quattro o eventualmente anche di cinque anni ciascuna, l'una classica (con contenuto supplegìu identico a quello dell'attuale liceo), l'altra scientifica (col solo latino), impiantate su un tronco comune di quattro anni, di contenuto analogo a quello dell'attuale ginnasio, meno il greco¹⁰.

Un precedente: il ginnasio-liceo moderno del Credaro. Superiorità dell'istituzione del Gentile

Com'è noto, un esperimento notevole sulla via che io, del resto insieme con qualcun altro, avevo creduto la migliore – e che avrebbe portato da ultimo all'istituto creato dalla riforma Gentile –, fu l'istituzione di sezioni di ginnasî e licei moderni, operata dal ministro Credaro colla legge del 21 luglio 1911 e definita poi nelle sue linee concrete mediante le istruzioni, i programmi e gli orari del nuovo istituto pubblicati il 30 ottobre 1913. A tale esperimento, e alla tendenza ch'esso esprimeva, io non potevo non dare la mia ferma adesione, pur circondandola di riserve, di rilievi o di considerazioni critiche relative ad alcuni punti dei programmi, ad alcuni criteri metodici introdotti dal legislatore, alla proporzione quantitativa assegnata ai diversi insegnamenti nel nuovo istituto e alle modalità dei rapporti e delle connessioni stabilite tra essi; convinto com'ero che tale istituto rispondesse a un bisogno dei tempi e potesse pienamente assurgere a una funzione squisitamente formatrice dello spirito e adeguatamente preparatrice a studî superiori, quale in Germania era riconosciuta al *Realgymnasium* – istituto analogo al liceo moderno italiano – anche da paladini convinti ed autorevoli del carattere formativo e *umanistico* della scuola media (basti citare il nome autorevolissimo di Federico Paulsen).

Ma, in conclusione, una riserva, soprattutto, io formulavo allora quanto alla possibilità di rendimento effettivo e di vitalità del nuovo istituto: la riserva relativa alla condizione sua di dipendenza e di minorità rispetto al liceo classico, del quale la legge Credaro ne faceva solo una specie di corso parallelo differenziato. “Se si vuole – scrivevo – ch'esso (*il liceo moderno*) prosperi e non guasti l'antico liceo classico, occorre che ne sia ben distinto, anche

⁹ V. il volume: *Questioni urgenti della scuola media*, Torino, Bocca, 1906. Quanto alle proposte della Commissione reale per la riforma della Scuola Media, contenute nei vol. da essa pubblicati il 1909 (Roma, Cecchini), e particolarmente a quella del liceo triplice, v. il mio saggio *La relazione della Commissione reale ecc.* nel vol. *Fatti e Problemi del mondo educativo*, Pavia, Mattei e Speroni, 1911, pp. 223 sgg.

¹⁰ V. il mio scritto *Liceo unico o multiplo?* nel cit. vol. *Fatti e problemi del mondo educativo*, pp. 99-136.

materialmente, con locali e personale suoi, e che impari a vivere da sé, con indipendenza e con una sua individualità! Altrimenti, esso resterà allo stato amorfo, d'un accozzo di sezioni aggiunte"¹¹.

È evidente che una tale condizione precaria, dovuta certo a ragioni di prudenza e alla volontà di procedere gradualmente in una riforma che innovava assai più che non paresse e che non poteva poi sottrarsi alla responsabilità di risolvere i molti problemi relativi ai rapporti coi varî rami preesistenti di tutto il sistema della nostra scuola secondaria, una tale condizione, dicevo, era destinata a essere rapidamente superata se si voleva che il liceo moderno si sviluppasse organicamente e si affermasse in modo definitivo. Circostanze storiche diverse impedirono che l'esperimento si liberasse dalle incertezze e dalle debolezze con cui era stato messo in atto e giungesse a trarre dall'embrione una nuova robusta, decisa e vitale individualità (fu soppresso, come si sa, dal Gentile il 1923).

È merito della riforma Gentile (vi ho trovato tanto da ridire che non posso se non rivelare con più schietto compiacimento quel che onestamente vi trovo di buono) l'aver dato soddisfazione a un'esigenza ormai matura dell'organismo della scuola secondaria italiana, concependo e attuando il *liceo scientifico* con una struttura solida, con elementi di cultura sufficienti ad assicurargli insieme fisionomia distinta e virtù educatrice, infine con un'autonomia d'organizzazione tale da renderlo perlomeno capace di sviluppo sempre più indipendente e di vita sempre più feconda di risultati; tanto più che esso veniva a dirimere il dualismo e le incongruenze perduranti nel vecchio organismo della scuola secondaria, che conservava l'assurdità d'una sezione fisico-matematica, troncone di scuola di cultura, preparatoria a studî universitarî, nell'istituto tecnico, scuola essenzialmente professionale.

Inconvenienti gravi della mancanza d'un corso inferiore nel Liceo scientifico

Ma ben presto da molti, vissuti nella pratica didattica quotidiana dello stesso *liceo scientifico* o, comunque, in contatto diretto colla sua vita e coi suoi risultati, fu avvertito come un inconveniente grave l'incontro, nel primo anno del nuovo istituto, d'una popolazione scolastica eterogenea, proveniente dalle più diverse scuole e quindi con grado e qualità di preparazione diversissimi. Com'è noto, alla prima classe del Liceo scientifico hanno accesso alunni provenienti dal ginnasio classico, alunni provenienti dal corso inferiore dell'istituto tecnico, che abbiano conseguito l'ammissione al corso superiore, alunni del corso inferiore dell'istituto magistrale che abbiano conseguito l'ammissione al corso superiore, infine alunni che sostengano e superino una prova di ammissione al liceo scientifico su un programma che è sempre, per ora, quello stabilito dal R. D. 31 Dicembre 1925, n. 2473.

Una tale eterogeneità non poteva non fare sentire i suoi deplorabili effetti e non creare le più serie difficoltà nel primo anno del liceo scientifico, e anche oltre. I risultati del questionario diramato il 1929 dalla Direzione generale dell'Istruzione media tra i Presidi dei Licei Scientifici e la relazione fattane da Alfredo Perna negli *Annali dell'Istruzione Media*¹² ci hanno sufficientemente illuminati in proposito; e, poiché le cause sono permanenti e inerenti al legame necessario presupposto tra il nuovo Istituto e il corso inferiore di diversi istituti preesistenti, mi pare veramente arbitrario sperare e supporre che quei risultati possano dal 1929 aver subito o poter subire in sèguito variazioni sensibili. Chi è pratico del liceo scientifico afferma anzi, e siamo convinti anche noi che l'affermazione corrisponde alla realtà, che le condizioni, dopo il

¹¹ V. il mio saggio *Il liceo moderno, l'insegnamento classico e la filosofia*, nel vol. *Il problema della coeducazione e altri studi pedagogici*. Roma, Albrighi e Segati, 1914, pp. 175-239; e cfr. p. 239.

¹² A. Perna – *Gli alunni della prima classe di Liceo Scientifico*, in A. d. Istr. media, 25 febb. 1930.

1929, sono peggiorate¹³. Ora, la parte più importante, e più preoccupante, dei risultati emersi dall'inchiesta era questa, che la debolezza in latino e in matematica era notevole in tutti, che la deficienza in latino non era minore in coloro (furono il 21% nel periodo dal 1923 al 1929) che provenivano dal ginnasio classico, poiché quelli che si decidono al passaggio – dopo la prima ammissione, relativamente migliore – sono di regola quelli che nel ginnasio classico avevano fatto cattiva prova; che l'impreparazione dei provenienti dall'istituto tecnico (il 56%) era grave nel complesso, sebbene fosse ancor più sensibile nelle due materie suddette; che ancor più grave era l'impreparazione di quelli che provenivano dalle scuole complementari (il 18%); che infine i provenienti dagli istituti magistrali, sebbene pochi in proporzione (l'8%), apparivano disorientati nel liceo scientifico perché avviati a cultura d'altro tipo e denominata da diversa finalità.

È facile intendere quel che deve accadere. Il livellamento e la fusione, nei limiti del possibile, di una scolaresca così eterogenea, non può raggiungersi che assai tardi e stentatamente; non prima del secondo, anzi, a rigore, del terzo anno, come attesta la grande maggioranza dei Presidi, il che vuol dire, poco prima che il corso di studi volga al suo termine; e, ciò ch'è peggio, ma non è meno naturale, non si raggiunge che mediante una vera ecatombe di alunni che cadono durante i primi tre anni del Liceo scientifico. Né questa decimazione basta poi neppure a presentare in forma brillante il contingente che arriva alla maturità, in quanto la sua preparazione in latino appare sempre scarsa e la prova scritta in matematica rivela spesso deficienze gravissime, mentre la stessa cultura scientifica, che sembrerebbe dovere essere privilegio d'un istituto che da essa prende il nome, risulta di solito poco sicura.

La riforma dell'Istituto tecnico inferiore ha aggravato il problema

Una complicazione a questo stato di cose, confuso e poco incoraggiante, sembra a molti esser venuta dalle recenti riforme nel campo dell'istruzione tecnica e professionale. Si ha, anzitutto, il passaggio di questa parte dell'istruzione pubblica alle dipendenze d'una Direzione generale diversa da quella che regge le sorti dei Licei Scientifici. Quindi il pericolo sempre più evidente che quella coordinazione, che prima era pur in qualche modo possibile, tra la vita e le esigenze dell'Istituto tecnico inferiore e quelle del Liceo Scientifico (che da quello, come s'è visto, attinge la maggioranza della sua popolazione scolastica), diventi sempre più difficile. Il timore mi pare legittimo, sebbene qui si finisca nell'imponderabile; e non saprei condividere la tranquillità di coloro che nella nuova distribuzione dei servizi della scuola secondaria non vedono alcun significato e alcuna conseguenza. Il vero è che la riforma portata dal R. D. 15 Maggio 1933, n. 491, nel complesso organismo dell'istruzione tecnica e professionale ha precisamente questo significato, di più compatta unificazione, di più esatta corrispondenza interna tra le varie parti di questo vasto territorio così differenziato e accidentato della scuola pubblica. È difficile non prevedere che questo processo debba portare a rendere l'insegnamento tecnico, in uno qualsiasi dei suoi settori – sia pure il meno lontano dal tipo d'una scuola di cultura -, sempre meno sensibile e meno capace di provvedere al compito di preparazione a un istituto di cultura classica e scientifica insieme, che è di sua natura avviamento all'Università.

Se si guardano le innovazioni dall'ora citato decreto introdotte nel programma e nella struttura del corso inferiore dell'Istituto tecnico¹⁴, non si può non rimanere perplessi. Intanto va osservato che il nuovo programma dell'Istituto tecnico inferiore non è affatto adatto per l'esame d'ammissione al liceo scientifico; il quale esame continua ad avere come programma quello stabilito col R. D. 31 dicembre 1925, cioè, com'è stato giustamente osservato, un programma

¹³ V. G. Ziccardi – *Avremo il Ginnasio scientifico?* nel *Giornale della Scuola media* del 7 ottobre 1934.

¹⁴ V. *Relazione e R. Decreto 15 maggio 1933*, n. 491 (*Approvazione dei programmi, degli orari e dei raggruppamenti di materie di scuole e di istituti d'istruzione tecnica*) nel *Bollettino del Min. E. N.*, 6 giugno 1933. XI, Suppl. al n. 23 (I. Leggi, Regolamenti ecc.), p. 6 segg.

che non è più di nessuna scuola esistente. Ma, a parte questo, si può dire che, eventualmente, il programma del corso inferiore riformato dell'Istituto tecnico sarebbe, come taluno sostiene¹⁵, la preparazione ideale al liceo scientifico? Ho i miei dubbî. È vero che è stata intenzione dichiarata del legislatore di dare all'Istituto tecnico inferiore maggiore organicità e carattere più deciso di cultura formativa. E non si può dire che egli sia mancato allo scopo. L'ampliamento del programma di storia in modo che esso comprenda uno sguardo generale a tutta la storia d'Italia, la separazione della geografia dalla storia (la quale può effettivamente giovare all'efficacia formativa della scuola, chi pensi alla funzione che in tal senso può esercitare appunto, largamente, l'insegnamento geografico)¹⁶, il lieve aumento degli orarî di queste due materie e il lieve ampliamento – pur restando immutato l'orario – del programma di matematica, l'introduzione degli esercizi di versione dall'italiano in latino, accennano appunto a quella finalità, voluta dal legislatore, di dare all'Istituto tecnico inferiore l'impronta d'una scuola più vicina al tipo d'una scuola educativa, di cultura generale e formativa insieme. Ma non mi pare che rispondano pienamente a questo scopo, bensì piuttosto a quello d'una scuola preparatoria ad altra propriamente professionale, sia l'introduzione di 4 ore di scienze naturali nel terzo e nel quarto anno (siamo, si badi, in una scuola secondaria di grado *inferiore*, che vorrebbe essere scuola di cultura formativa), sia la diminuzione d'un'ora nell'orario di italiano e quella di due nell'orario di latino: diminuzione, quest'ultima, tanto meno opportuna e tanto più dannosa proprio quando si introducono gli esercizi di traduzione dall'italiano in latino, cioè si accenna al proposito d'uno studio più riflesso e analitico della lingua classica, ma che si spiega troppo bene col contemporaneo ampliamento dell'orario di altre materie e coll'introduzione di altri insegnamenti, aventi la precisa funzione di meglio adeguare il corso inferiore al tipo e ai bisogni del corso superiore dell'Istituto tecnico.

Necessaria organicità d'ogni istituto scolastico

In conclusione, per quanto alcuni, ispirati da una certa particolare, se pure non chiaramente consapevole, concezione del Liceo scientifico, o preoccupati di muovere e di mutare il meno possibile, propendano a vedere nell'istituto tecnico inferiore, qual è ora, dopo la riforma del 1933, una scuola sufficiente come preparazione al liceo scientifico, anzi come la migliore scuola preparatoria possibile, quasi che il legislatore avesse, con quella riforma, preso due piccioni a una fava e risolto due problemi invece di uno, io rimango fermamente convinto che né in questo né in altro caso una sezione o troncone di una scuola qualsiasi possa servire veramente bene come preparazione a una scuola diversa. Creare un tipo d'istituto accanto ad altri significa configurare una determinata traiettoria per lo sviluppo dello spirito, riconoscere cioè la esistenza di determinati mezzi per raggiungere determinati fini e connetterli organicamente in una linea di momenti spirituali ciascuno dei quali sia il logico e psicologico antecedente dell'altro. Organizzare una scuola non significa mettere insieme un certo numero di materie d'insegnamento e farle studiare, alcune insieme, altre successivamente, per un certo numero d'anni, alla fine dei quali si consegue un determinato titolo; significa fissare un tipo di cultura che via via si svolge da un nucleo originario, arricchendosi e ampliandosi, in profondità e insieme, l'umanità di tutti i tempi, di sentire i valori di quello sviluppo, realizzarli e conquistarli se stesso, almeno sotto un aspetto determinato, colla continuità che gli è essenziale.

¹⁵ V. ad es. L. Sasso. *L'ammissione alla prima classe del Liceo scientifico*, nel *Giornale della Scuola media* del 4 Marzo 1934.

¹⁶ V. ad es. l'art. di F. Torretta – *Ginnasio-Liceo scientifico e Geografia*, ne *Le Cronache Scolastiche* del 11-30 aprile 1934, n. 19.

L'attuale reclutamento della popolazione scolastica del liceo scientifico è la più grave violazione che possa immaginarsi di questa fondamentale esigenza d'ogni organizzazione scolastica. E quanto più a tale istituto voglia riconoscersi e conservarsi quel carattere di scuola *di cultura* ch'è ragione della sua dignità, tanto più deve apparire incongruo e praticamente pernicioso il farne dipendere l'azione e i risultati da fattori estranei, che nulla hanno a che fare colla sua intima struttura e con i suoi bisogni.

In tale situazione, non rimarrebbe che formulare le due proposte messe innanzi dal prof. Rodolfo Botacchiari¹⁷: “Completare organicamente il liceo scientifico o creando il ginnasio scientifico, ovvero riorganizzando l'attuale ginnasio-liceo in due corsi quadriennali di cui il primo – il ginnasiale – sarebbe la base comune del liceo classico e di quello scientifico”. Questa seconda proposta non fa che riprodurre esattamente come è chiaro, quella da me esposta nella citata prolusione del 1908. Ma, se pur nulla io ho oggi da mutare alle ragioni ideali che ispiravano allora la mia concezione della riforma della scuola media (conveniamo una buona volta di chiamare così quella che prepara all'Università, lasciando il nome di *secondaria* alla scuola superiore alla primaria, anche se non preparatoria all'Università), confesso peraltro che non saprei oggi pretendere un provvedimento così radicale da portare con sé una riforma e un riordinamento dello stesso istituto classico per dare una base comune a liceo classico e a liceo scientifico. Troppe riforme e ritocchi ha subito la scuola perché sia lecito sperare e desiderare un così radicale mutamento: troppo poco tempo è passato dalla sua organica totalitaria riforma perché sia augurabile e praticamente possibile questo nuovo colpo nel tronco, fortunatamente ancor sano, del ginnasio classico. E d'altra parte, ciò che sarebbe stato relativamente facile e vantaggioso nel momento d'una riforma completa della scuola, quando tutte le parti di questa potevano essere messe su nuove basi ed essere collegate fra loro secondo nuovi criteri, non può essere fatto oggi, quando nuovi istituti già esistono, con un loro indirizzo, con una tradizione già inizialmente costituitasi. Fra l'altro, una vera e propria biforcazione della scuola media in due gradi superiori, l'uno classico, l'altro scientifico, porterebbe necessariamente a una moltiplicazione d'istituti così notevole da non potercisi, oggi, neppure pensare.

Tronco comune ai due licei o istituzione del Liceo scientifico inferiore?

Non rimane, dunque, che l'altra via, quella dell'istituzione del grado inferiore del liceo scientifico, cioè del *ginnasio scientifico*. Sono convinto che in nessun altro modo sarà possibile provvedere veramente alla vitalità e al rendimento di questo nuovo istituto, che ha in sé innegabili germi di fecondo avvenire. E quindi io non posso che sottoscrivere alla campagna condotta animosamente, da anni, dalle *Cronache scolastiche*, e che ha visto via via crescere intorno a sé i consensi. Ma devo avvertir subito che, per me, la ragione fondamentale della necessità qui prospettata, che cioè il Liceo scientifico abbia il corso inferiore esclusivamente suo, è sostanzialmente diversa da quella che per molti sta alla base del valore culturale e della dignità del Liceo scientifico. Non si dica, no, che il liceo classico dev'essere la scuola dell'*élites*, quasi che l'*élites* fosse quella soltanto che si consacra agli studi delle lettere e della filosofia, e che il liceo scientifico deve essere, in tempi moderni, la scuola *delle masse*. La vera e propria massa è quella che non aspira agli studi scientifici, a posti di comando e di responsabilità, intellettuale e morale insieme, nella vita civile d'un popolo; e a questa maggioranza deve servire la scuola professionale e tecnica, graduata secondo le esigenze delle varie professioni e arti e il grado di cultura che esse necessariamente implicano. Coloro che

¹⁷ V. il suo articolo *La scuola media a occhio nudo*, nella *Nuova Antologia* del 16 luglio 1934, XII, p. 308. Il pessimismo del B. sull'andamento della scuola media è in parte condiviso da noi. Quanto alla diagnosi, non possiamo non dissentire da lui nella sostanza.

affrontano studi universitari e si destinano a professioni la cui sostanza è scientifica, sono tutti *élite*, e dobbiamo volere che conservino questo carattere d'aristocrazia intellettuale e morale della Nazione. E ciò che ad essi occorre è, appunto, una robusta disciplina mentale, una larghezza d'orizzonti spirituali in cui rientri tutto ciò, almeno, che è essenziale a formare uomini del nostro tempo, ma capaci di rivivere, insieme, l'umanità di tutti i tempi, di sentire i valori della civiltà contemporanea e di lavorare per essi, ma non ignorandone la radice e la genesi, ma inquadrandoli in ciò che li precede e li supera, nel tempo e fuori del tempo: che è il solo modo di essere veramente uomini e di intendere non la superficie, ma la sostanza intima e la *ragione* di quella fase e di quel tipo d'umanità in cui ci si trova a vivere. Perciò appunto il Liceo scientifico deve mirare a un'armonia sempre più piena dei due fattori essenziali onde consta la sua azione educativa, quello classico e quello scientifico, irrobustendo l'uno e l'altro così che se ne esprima il massimo contributo alla formazione mentale e alla cultura dei giovani. Ed è perciò, ancora, che il corso inferiore del Liceo scientifico dev'essere ormai considerato come un'esigenza indeclinabile di questa parte dell'educazione pubblica. Un'altra scuola secondaria inferiore, organizzata in servizio di un'istruzione tecnica o, comunque, professionale, non potrà mai avere la struttura e la funzione richieste da una scuola quale vogliamo che sia il Liceo scientifico. A parte ogni altra considerazione, il latino – è opinione ferma che non esprimo ora per la prima volta, e non senza conforto, ormai, dell'esperienza – non può essere, in ogni scuola che non sia esclusivamente e squisitamente *scuola di cultura*, se non elemento secondario quasi esornativo, qualcosa che si insegna *perché è bene non ignorarlo*. Nel Liceo scientifico dobbiamo volere ch'esso sia, e per tempo e per tutto il tempo necessario, insieme cogli insegnamenti scientifici, nutrimento sostanzioso, palestra di attività mentali varie e complesse, movimento e conquista d'idee, esercizio di senso storico, d'*umanità*.

Del resto, se v'è stato, inizialmente, concetto veramente sano tra quelli che hanno ispirato la riforma Gentile, è stato precisamente quello di dare a ogni tipo di scuola fisionomia netta e distinta e costituzione organica, sicchè ognuna serva a sé stessa e sappia quello che vuole e non faccia se non ciò ch'è nei suoi fini. Lo stesso va fatto per il Liceo scientifico, l'unica scuola che, nata dalla riforma, si può dire anche, purtroppo, che ne è, finora, una vittima immeritevole.

8. Sedi degli istituti tecnici (1941)


REGI ISTITUTI AGRARI



Gli Istituti agrari erano, in generale, situati al centro di importanti regioni agricole. Gli istituti agrari presenti sul territorio italiano erano 26 e si trovavano nelle seguenti località:

- | | |
|----------------------|-------------------|
| Alanno (Pescara) | Imola (Bologna) |
| Alba (Cuneo) | Lecce |
| Ascoli Piceno | Macerata |
| Avellino | Marsala (Trapani) |
| Brescia | Padova |
| Cagliari | Parenzo (Pola) |
| Catania | Pesaro |
| Catanzaro | Pescia (Pistoia) |
| Cesena (Forlì) | Reggio Emilia |
| Conegliano (Treviso) | Roma |
| Cremona | Sassari |
| Firenze | Todi (Perugia) |
| Grosseto | Voghera (Pavia) |

REGI ISTITUTI INDUSTRIALI



In Italia gli istituti industriali erano in tutto 43, essi erano così distribuiti:

Agordo	<i>Minerario</i>	Milano	<i>Ceramica</i>
Bari	<i>Meccanico, elettrotecnico</i>	Milano	<i>Ottica</i>
Belluno	<i>Meccanico, edile</i>	Milano	<i>Chimico</i>
Benevento	<i>Costruzioni aeronautiche</i>	Napoli	<i>Meccanico, elettrotecnico, radiotecnico, chimico, edile</i>
Bergamo	<i>Meccanico, elettrotecnico, tessile, chimico</i>	Napoli	<i>Tessile, chimico</i>
Biella	<i>Meccanico, elettrotecnico, tessile, chimico, edile</i>	Novara	<i>Meccanico, elettrotecnico</i>
Bolzano	<i>Meccanico, elettrotecnico</i>	Palermo	<i>Meccanico, elettrotecnico, radiotecnico</i>
Brescia	<i>Meccanico, elettrotecnico</i>	Pisa	<i>Costruzioni aeronautiche, edile</i>
Caltanissetta	<i>Minerario</i>	Prato	<i>Tessile, chimico</i>
Catania	<i>Meccanico, elettrotecnico</i>	Reggio Calab.	<i>Meccanico, elettrotecnico</i>
Chieti	<i>Meccanico, elettrotecnico, chimico</i>	Roma	<i>Meccanico, elettrotecnico, radiotecnico, edile</i>
Como	<i>Tessile, chimico</i>	Savona	<i>Meccanico, elettrotecnico</i>
Cremona	<i>Meccanico, elettrotecnico</i>	Terni	<i>Metallurgico</i>
Fabriano	<i>Lavorazione della carta</i>	Torino	<i>Meccanico, elettrotecnico, radiotecnico, tessile, chimico, edile</i>
Fermo	<i>Meccanico, elettrotecnico, radiotecnico, chimico</i>	Torino	<i>Industrie conciarie</i>
Foggia	<i>Meccanico, elettrotecnico</i>	Trieste	<i>Meccanico, elettrotecnico, radiotecnico, edile</i>
Foligno	<i>Meccanico, elettrotecnico</i>	Udine	<i>Costruzioni aeronautiche</i>
Forlì	<i>Meccanico, elettrotecnico, chimico</i>	Verbania	<i>Meccanico, elettrotecnico, chimico</i>
Iglesias	<i>Minerario</i>	Vicenza	<i>Meccanico, elettrotecnico, radiotecnico</i>
L'Aquila	<i>Minerario</i>		
Livorno	<i>Meccanico, elettrotecnico</i>		
Massa Maritt.	<i>Minerario</i>		
Messina	<i>Meccanico, elettrotecnico, edile</i>		
Milano	<i>Meccanico, elettrotecnico</i>		

REGI ISTITUTI PER GEOMETRI



Gli istituti per Geometri erano assai numerosi e di regola erano uniti agli Istituti tecnici commerciali.

REGI ISTITUTI NAUTICI




Gli Istituti nautici avevano sede presso le città marittime e particolarmente in quelle ove le tradizioni marinaresche erano più alte. Questi istituti erano così collocati:

Ancona	<i>Capitani, macchinisti</i>	Lussimpiccolo	<i>Capitani, macchinisti</i>
Bari	<i>Capitani, macchinisti</i>	Messina	<i>Capitani, macchinisti</i>
Cagliari	<i>Capitani, macchinisti</i>	Napoli	<i>Capitani, macchinisti</i>
Camogli (Genova)	<i>Capitani, macchinisti</i>	Palermo	<i>Capitani, macchinisti, costruttori</i>
Catania	<i>Capitani, macchinisti</i>	Procida	<i>Macchinisti</i>
Fiume	<i>Capitani, macchinisti</i>	Roma	<i>Capitani, macchinisti, costruttori</i>
Gaeta	<i>Capitani, macchinisti</i>	Savona	<i>Capitani, macchinisti</i>
Genova	<i>Capitani, macchinisti, costruttori</i>	Sorrento	<i>Capitani, macchinisti</i>
La spezia	<i>Capitani, macchinisti</i>	Trieste	<i>Capitani, macchinisti, costruttori</i>
Livorno	<i>Capitani, macchinisti</i>	Venezia	<i>Capitani, macchinisti</i>

9. Cataloghi dei libri scolastici (1926-1941)

- 1926:



N. AMICI — S. MEDICI

Lezioni di
Aritmetica e Algebra

Volume I. — Prezzo L. 12

per il GINNASIO SUPERIORE
 e per l'ISTITUTO TECNICO INFERIORE

Vol. II. — Prezzo L. 10,—

per il LICEO CLASSICO
 per il primo biennio del LICEO SCIENTIFICO
 » » » dell'ISTITUTO TECNICO

III. Vol. — Prezzo L. 8,—

IV. Vol. — Prezzo L. 6,—
 per il secondo biennio del LICEO SCIENTIFICO

Il primo volume per adattarlo ai nuovi programmi è stato completamente rifatto. Perchè lo studio dell'algebra non sia del tutto empirico ed affidato alla sola memoria, vi sono richiamate e dimostrate con la maggiore brevità possibile le proprietà formali delle operazioni coi numeri interi e coi numeri razionali assoluti.

Vi sono espone con forma facile e chiara la teoria dei numeri relativi con larga applicazione al calcolo letterale, e la teoria della risoluzione delle equazioni e dei sistemi di primo grado.

Questo volume può servire da libro di testo anche nella quarta e quinta ginnasiale, nel quarto corso dell'istituto tecnico inferiore.

Nel secondo volume con metodo razionale e con molti esercizi sono trattate le teorie che i nuovi programmi prescrivono per il liceo classico, per il primo corso del liceo scientifico e per le sezioni di ragioneria e agrimensura dell'istituto tecnico.

(segue a pag. 52)

Nel terzo e nel quarto volume, oltre il calcolo combinatorio, lo sviluppo del binomio di Newton, vi sono trattati di argomenti introdotti ora per la prima volta nei programmi del terzo e quarto corso del liceo scientifico, cioè la teoria dei limiti di una funzione ed i teoremi fondamentali che vi si riferiscono, le nozioni di integrali e di derivati, il suo significato geometrico e meccanico, le regole di derivazione, con applicazione alla ricerca dei massimi o dei minimi, alla discussione dei problemi di secondo grado ed alla rappresentazione grafica delle funzioni di una variabile.

In fine di ogni volume si trovano numerosissimi esercizi, specialmente di algebra applicata alla geometria, ordinati in modo da seguire lo sviluppo del testo; in generale essi sono alla portata di qualunque discreto alunno, e di quelli dei quali la soluzione è più riposta è dato un avviamento.

E. ARTOM

Elementi di Aritmetica

AD USO DELLE SCUOLE MEDIE INFERIORI

2^a edizione — Prezzo L. 7,—

(Conforme ai programmi ministeriali)

Il volume si adatta particolarmente, in questa sua seconda edizione del tutto conforme ai nuovi programmi, ai *ginnasi* e agli *istituti tecnici inferiori*, giacchè prepara gli alunni allo studio dell'algebra, che, non essendo più preceduto da un corso di aritmetica razionale, deve trovare il suo fondamento in un buon corso d'aritmetica teorico-pratica. Esso incontrerà pure le preferenze di quegli insegnanti di *scuola complementare* che desiderano dare serietà al loro corso.

A facilitare il calcolo delle radici quadrate e cubiche è stata aggiunta una tavola numerica, mentre numerosi esercizi e problemi arricchiscono il testo.

E. RIMONDINI - G. MODONI

Elementi di Algebra

AD USO DELLE

Scuole Complementari e Magistrali

3.a Edizione — Volume in-16 di pag. 120 — Prezzo Lire 4,50

Il manualetto espone i primi elementi dell'Algebra in forma facile e piana, quale richiede l'intelligenza dei giovani alunni delle scuole medie inferiori. In esso il rigore scientifico bene si concilia colla chiarezza della esposizione.

COLLEZIONE DIAMANTE

- Algebra** — Esercizi e problemi risolti per la terza Complementare a cura del prof. R. Rossi . . . L. 3.—
- Nuovo Vademecum di Matematica** — per gli alunni delle Scuole Tecniche, Complementari, ecc. . . L. 3.—
- Nuovo Formulario di Fisica** — per le Scuole Medie Inferiori . . . L. 3.—
- Trecento problemi di Geometria** con le loro risoluzioni per gli alunni delle Scuole Complementari, a cura della Prof.^a Palagi . . . L. 3.—
- Formulario di Matematica** . . . L. 3.—
- Algebra** — *Esercizi e problemi risolti* per gli Istituti Tecnici a cura del Prof. Marenghi . . . L. 3.—
- Centocinquanta Esercizi e Problemi di Matematica** sul programma delle Scuole Magistrali con le loro risoluzioni fra cui cinquanta temi assegnati all'Esame di licenza Magistrale, a cura del Prof. Sartori . . . L. 3.—

R. VITI

Elementi di

Scienza Attuariale

PER GLI ISTITUTI TECNICI

[Teorie matematiche elementari della finanza e della previdenza:]

Introduzione Interesse semplice - Interesse composto - Annualità - Probabilità - Statistica - Premio e Riserva.

Volume in-8 di pag. 290 — Prezzo Lire 15.—

L'opera, dopo breve introduzione, in cui si prospettano le operazioni di finanza e quelle di previdenza, tratta ampiamente le questioni dell'interesse composto e delle annualità. Viene poi un capitolo sul calcolo delle probabilità fino alla formulazione della legge dei grandi numeri, con un cenno sufficiente sulla teoria dei giuochi. In seguito sono esposte le nozioni statistiche e le applicazioni principali alle probabilità dei rischi, nelle forme assicurative, principalmente in quelle sulla vita dell'uomo. Il bel volume, nitidamente stampato, ricco di tabelle e di diafràmmi, si chiude coll'esposizione dei calcoli inerenti ai premi ed alle riserve nei principali contratti. I principali periodici scientifici di matematica, di economia, di ragioneria, di scienze sociali pubblicarono ampie e favorevoli recensioni del libro, in molte parti originale nei concetti e nei procedimenti e composto per modo da conciliare una chiara nozione sintetica col diffuso e rigoroso procedimento analitico. L'A. è del resto noto come uno tra i primi efficaci divulgatori in Italia dell'importante disciplina.

- 1928-1929:



MATEMATICA E APPLICAZIONI

SALVATORE PINCHERLE

ARITMETICA GENERALE

E

ALGEBRA ELEMENTARE

AD USO DELLE SCUOLE MEDIE SUPERIORI

PARTE PRIMA

I numeri naturali - Addizione e sottrazione - I numeri con segno - Moltiplicazione - Divisione - Numeri frazionari - Espressioni razionali intere - Espressioni razionali fratte - Identità dei polinomi ordinati - Divisione - Divisibilità - Equazioni - Equazioni di primo grado ad una incognita - Sistemi di equazioni - Sistemi di primo grado.

Un volume in-8 - L. 14,40

PARTE SECONDA

I numeri reali - I radicali - L'equazione di secondo grado - Appendice allo studio delle equazioni. Disuguaglianze - Le grafiche. Applicazioni - Proporzioni e progressioni - I logaritmi.

Un volume in-8 - L. 13,50

Questa terza edizione delle Lezioni di Algebra Elementare del prof. Pincherle viene presentata sotto il nuovo titolo di « Aritmetica Generale e Algebra Elementare » in forma completamente rifatta sia per mettere l'opera in armonia coi nuovi programmi — che providamente hanno rimediato agli inconvenienti lamentati già nell'Avvertenza dell'Autore alla prima edizione —, sia per rendere la redazione più semplice, più agile e più adatta alla rinnovata indole della Scuola, e questo adattamento è facilitato da una innovazione e precisamente dalla divisione dell'opera in due volumetti, dei quali il primo è limitato al campo dei numeri razionali.

Aggiungiamo che, assecondando un desiderio espresso da molti insegnanti, è stata, in questa nuova edizione, largamente accresciuta la raccolta degli esercizi, soppresso l'antico Capitolo X, e notevolmente semplificata, pure conservandole il necessario rigore, l'introduzione dei numeri irrazionali.

BOLOGNA

NICOLA ZANICHELLI

EDITORE

51

MATEMATICA E APPLICAZIONI

SALVATORE PINCHERLE

Gli elementi dell'Aritmetica

PER LE SCUOLE MEDIE INFERIORI

Diciassettesima edizione completamente rifatta

Un volume in-16 - L. 8,55

Elementi di Calcolo Letterale

Nuova edizione completamente rifatta

Un volume in-16 - L. 3,25

ALBERTO CONTI

Aritmetica Razionale

AD USO DELL' ISTITUTO MAGISTRALE

Ottava Edizione

completamente riveduta e armonizzata coi nuovi programmi

Un volume in-16 - L. 11,25

Calcolo Letterale

AD USO DEL CORSO INFERIORE DELL' ISTITUTO MAGISTRALE

Quinta Edizione conforme ai nuovi programmi

Un volume in-16 - L. 4,50

BOLOGNA

NICOLA ZANICHELLI

EDITORE

MATEMATICA E APPLICAZIONI

DIONISIO GAMBIOLI

Calcolo Letterale ed Algebra

CON NUMEROSI ESEMPI

AD USO

DELLE SCUOLE MEDIE INFERIORI

QUARTA EDIZIONE

Un volume in-16 - Lire 14,85

MARIO VECCHI

ELEMENTI DI ARITMETICA RAZIONALE

AD USO DELLE SCUOLE MEDIE

Terza Edizione

Un volume in-16 - L. 4,95

PAOLO CATTANEO

Corso elementare di Matematiche superiori

VOLUME PRIMO - ANALISI INFINITESIMALE

Un volume in-8 - L. 13,50

CLAUDIO PASINI

TRATTATO DI TOPOGRAFIA

Quinta Edizione

Un grosso volume in-8 - L. 40,50

BOLOGNA

NICOLA ZANICHELLI

EDITORE

53

Novità

F. ENRIQUES E U. AMALDI

GEOMETRIA ELEMENTARE

PER LE SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI

NUOVA EDIZIONE

RIVEDUTA IN ARMONIA COI VIGENTI PROGRAMMI

IN TRE VOLUMETTI:

GEOMETRIA PIANA, con Esercizi. - PARTE PRIMA, *pel Ginnasio superiore e pel corso inferiore dell'Istituto tecnico.*

Un volume in-8 - Lire 10,50 (Ediz. 1928)

Introduzione - I. Concetti fondamentali - II. Triangoli e poligoni -
III. Il cerchio - IV. Poligoni equivalenti - Esercizi.

GEOMETRIA PIANA, con Esercizi. - PARTE SECONDA, *pel Liceo e pel corso superiore dell'Istituto tecnico.*

Un volume in-8 - Lire 11 — (Ediz. 1928)

V. Rapporti e proporzioni - VI. Applicazioni della teoria delle proporzioni - VII. Ciclotria - VIII. Aritmetica dei rapporti - IX. Misure ed applicazioni dell'Algebra alla Geometria - Esercizi - Riflessioni sull'ordinamento della Geometria.

GEOMETRIA SOLIDA, con Esercizi, *pel Liceo e pel corso superiore dell'Istituto tecnico.*

Un volume in-8 - Lire 11 — (Ediz. 1928)

X. Rette e piani nello spazio - XI. Angoloidi e poliedri - XII. Cilindro cono e sfera - XIII. Solidi poliedrici - XIV. Superficie e solidi rotondi - XV. Similitudine nello spazio e casi particolari - Esercizi.

BOLOGNA

NICOLA ZANICHELLI

EDITORE

F. ENRIQUES E U. AMALDI

ELEMENTI DI GEOMETRIA

Sesta edizione ridotta

Un volume in-8. L. 13,50

ELEMENTI DI GEOMETRIA

ad uso delle Scuole Complementari

Un volume in-16 L. 11,25

NOZIONI DI GEOMETRIA

ad uso dei Ginnasi Inferiori

Un volume in-16 L. 7,65

NOZIONI INTUITIVE DI GEOMETRIA

ad uso degli Istituti Magistrali Inferiori

In-16 - L. 7,65

UGO AMALDI E FEDERIGO ENRIQUES

NOZIONI DI MATEMATICA

ad uso dei Licei

VOLUME I. - In-8. Con moltissime figure L. 10,80

VOLUME II. - In-8. Con moltissime figure L. 16,20

BOLOGNA

NICOLA ZANICHELLI

EDITORE

DUILIO GIGLI

LEZIONI DI ARITMETICA

E

ALGEBRA ELEMENTARE

ad uso delle Scuole Medie Superiori

PARTE I.

I NUMERI NATURALI E I NUMERI RAZIONALI

Un volume in-8 - Lire 13,50

PARTE II.

NUMERI RELATIVI - CALCOLO LETTERALE ED EQUAZIONI
DI PRIMO GRADO

Un volume in-8 - Lire 14,85

PARTE III.

I NUMERI REALI - EQUAZIONI DI SECONDO GRADO
LA FUNZIONE ESPONENZIALE E I LOGARITMI

(In corso di stampa)

GAETANO RIBONI

ELEMENTI DI GEOMETRIA

ad uso delle Scuole Medie Superiori

Nona Edizione

Un volume in-16 - Lire 13,50

ELEMENTI DI GEOMETRIA

ad uso delle Scuole Medie Inferiori

Undicesima Edizione

Un volume in-16 - Lire 7,20

GUERRITORE GIUSEPPE — *Manuale di Matematica finanziaria*, ad uso
delle Scuole Medie di Commercio. In-16 L. 1,80
MALAGODI ARMANDO — *Nozioni di Algebra elementare con numerosi
esempi e problemi*, ad uso delle Scuole Medie Inferiori. Sesta edizione. Un
volume in-16 L. 2,25

BOLOGNA

NICOLA ZANICHELLI

EDITORE

FRANCESCO PORRO

MANUALE DI COSMOGRAFIA

PER GLI ISTITUTI NAUTICI

Compilato secondo i nuovi programmi

Un volume in-8 L. 14,40

Il Manuale è dedicato a coloro che negli Istituti Nautici si addestrano all'arte difficile di condurre le navi in alto mare, ma riuscirà di utile consultazione anche a chi creda ampliare convenientemente le proprie cognizioni intorno alle questioni cosmografiche che si insegnano nelle scuole medie di ogni ordine e grado.

INDICE

Nozioni preliminari - Sfera celeste - Principio di dualità nella rappresentazione sferica - Elementi di Geografia matematica - Sistemi di riferimento sulla sfera celeste - Fenomeni del moto diurno - Osservazioni astronomiche e strumenti relativi - Refrazione astronomica - Il movimento del Sole sull'Eclittica - Il moto ellittico del Sole e la misura del tempo - I movimenti della Luna - Precessione e mutazione - Aberrazione della luce - Paralasse diurna - Paralasse annua - Cataloghi e Carte celesti - Costellazioni - Gli astri del nostro sistema solare - Cenni sull'universo siderale.

GIACOMO TAGLIAVINI

LA GEOMETRIA DESCRITTIVA

NELLE SCUOLE D'ARTE E DI MAGISTERO

Questo importante lavoro non è nè la rigida esposizione della teoria fatta da un professore di matematica, nè la semplice esposizione di applicazioni della Geometria descrittiva fatta da un docente di disegno. Qui la teoria e la pratica si congiungono indissolubilmente in bella armonia, sì che ogni applicazione trova il suo logico svolgimento nella parte tecnica, e questa ha sempre in quella il suo naturale sviluppo pratico.

L'ampia materia è stata trattata dall'A. in quattro parti distinte e divise in quattro volumi separati.

VOLUME I. - PROIEZIONI ORTOGONALI

in-8 con 43 figure intercalate e 22 tavole fuori testo - L. 9 —

VOLUME II. - PROIEZIONI DELLE OMBRE

in-8 con 23 tavole fuori testo - L. 8,10

VOLUME III. - PROSPETTIVA

in-8 con 37 figure intercalate e 25 tavole fuori testo - L. 18 —

VOLUME IV. - PROSPETTIVA DELLE OMBRE E DEI RIFLESSI


in-8 con 40 figure intercalate e 16 tavole fuori testo - L. 18 —

BOLOGNA

NICOLA ZANICHELLI

EDITORE

- 1940-1941:



matematica

ARITMETICA

BARBERIS F. — ARITMETICA PRATICA . Esercizi e problemi completamente svolti L. 6 50	Scuole medie inferiori
BORIO A. — ARITMETICA PRATICA conforme ai vigenti programmi governativi » 8 —	
CAPPELLETTI G. — NOZIONI DI ARITMETICA RAZIONALE . 2ª edizione riveduta e riordinata secondo gli ultimi programmi governativi » 8 —	Istituto magistr. superiore
CIPOLLA M. - AMATO V. — ARITMETICA PRATICA . Secondo i vigenti programmi 7 maggio 1936-XIV. 11ª edizione » 8 —	Scuole medie inferiori
— ELEMENTI DI ARITMETICA RAZIONALE corredati di una speciale raccolta di problemi. 4ª edizione riveduta e modificata secondo i programmi del 7 maggio 1936-XIV . . » 7 —	Istituto magistr. superiore
FASANO Dott. G. — ARITMETICA . 3ª edizione conforme ai programmi governativi » 11 —	Scuole medie inferiori
GLIOZZI G. — ARITMETICA PRATICA con oltre 1000 esercizi e problemi. Edizione rifatta in conformità ai vigenti programmi governativi » 9 —	Istituto magistr. inferiore
— ARITMETICA PRATICA con oltre 1000 esercizi e problemi. Edizione rifatta in conformità ai vigenti programmi governativi » 8 50	Ginnasio inferiore
— ARITMETICA PRATICA con oltre 1200 esercizi e problemi. Edizione rifatta in conformità ai vigenti programmi governativi » 8 50	Istituto tecnico inferiore
MARLETTA G. - APRILE G. — ELEMENTI DI ARITMETICA . In conformità dei vigenti progr. 7 maggio 1936-XIV » 10 —	Scuole medie inferiori
MARSEGUERRA V. - ZAPPALÀ A. — ELEMENTI DI ARITMETICA PRATICA . 4ª edizione. Secondo i vigenti programmi governativi » 8 —	

edizioni scolastiche della S. E. I.

NASSÒ M. — ARITMETICA GENERALE E ALGEBRA. Nuova edizione riveduta.		Ginn. sup.
Libro primo	L. 8 —	
Libro secondo	» 15 —	Scuole medie sup.
POGGI D. — L'ARITMETICA PRATICA. 49 ^a edizione rifatta secondo gli ultimi programmi 7 maggio 1936-XIV e arricchita di numerosi nuovi esercizi e problemi dal Prof. Dott. F. Tasso. (<i>L'autore per il suo metodo adattato all'intelligenza dei giovanetti, fu premiato all'Esposizione Generale Italiana di Torino</i>)	» 7 —	Scuole medie inferiori
POGGI D. e CUNEO G. — ARITMETICA RAZIONALE. 35 ^a edizione ampliata e resa conforme agli ultimi programmi	» 6 —	Scuole medie superiori
PONGIGLIONE L. — TAVOLE ARITMETICHE E LOGARITMICHE. Quadrato - cubo - radice quadrata e cubica. Fattori primi dei numeri da 1 a 1000 e logaritmi decimali dei numeri da 1 a 10.000	» 3 —	Licei class. e scient. e Istit. tecn. superiori
RASTELLO F. — ELEMENTI DI ARITMETICA PRATICA. Nuova edizione conforme ai vigenti progr. governativi	» 10 —	
SCOTTI G. — ELEMENTI DI ARITMETICA PRATICA	» 8 —	Scuole medie inferiori
UMANA F. — ARITMETICA PRATICA secondo i vigenti programmi	» 10 —	
ZAPPALÀ A. — ARITMETICA RAZIONALE	» 5 —	Istituto magist. superiore

GEOMETRIA

BORIO A. — ELEMENTI DI GEOMETRIA conformi ai vigenti programmi governativi	L. 6 50	Ginn. sup. Ist. tecn. e mag. inf.
— ELEMENTI DI GEOMETRIA in conformità ai vigenti programmi governativi	» 7 —	Ginnasio inferiore
CIPOLLA M. - AMATO V. — ELEMENTI DI GEOMETRIA. 2 ^a edizione, secondo i programmi del 7 maggio 1936-XIV	» 5 —	
— ELEMENTI DI GEOMETRIA secondo i programmi del 7 maggio 1936-XIV	» 4 30	Istit. tecn. e Istituti magist. inferiori

edizioni scolastiche della S. E. I.

CIPOLLA M. e MIGNOSI G. — GEOMETRIA ELEMENTARE. Vol. I. Secondo i programmi del 7 maggio 1936-XIV. Con illustrazioni L. 8 —	Ginnasio Superiore
☆ Vol. II. Secondo i vigenti programmi. (<i>In corso di stampa</i>).	Licei class. e scientif.
GLIOZZI M. — GEOMETRIA ELEMENTARE. In conformità dei vigenti programmi governativi. 2 ^a edizione . . . » 7 —	Ginnasio inferiore
— GEOMETRIA per le Scuole medie. Con 461 esercizi e 143 figure. Secondo i vigenti programmi » 8 75	Ginn. sup. Istit. tecn. e mag. inf.
GRAMMATICA G. — LEZIONI DI GEOMETRIA PIANA E SOLIDA per la preparazione ai concorsi magistrali e ad uso degli Insegnanti e delle allieve Maestre. Con una raccolta di 124 problemi risolti e numerose illustrazioni . . . » 12 —	Istituto magistr. superiore
MARLETTA G. — LA GEOMETRIA. 3 ^a edizione conforme ai vigenti programmi » 4 40	Ginnasio inferiore e Istit. mag. inferiore
— LA GEOMETRIA. 5 ^a edizione conforme ai vigenti programmi del 7 maggio 1936-XIV » 4 50	Ginnasio superiore
— TRATTATO DI GEOMETRIA ELEMENTARE. 5 ^a edizione in conformità dei vigenti programmi.	Ginn. sup.
Vol. I. » 4 50	
Vol. II. Con 249 figure » 10 —	Lic. clas. e scien. e Istit. tecn. sup.
☆ MARLETTA G. e APRILE G. — ELEMENTI DI GEOMETRIA in conformità dei vigenti progr. (7 maggio 1936-XIV). Con 214 figure » 12 50	Ginnasio inferiore
MARLETTA G. e PERDICARO V. — LA GEOMETRIA ELEMENTARE. Secondo i progr. del 7 maggio 1936-XIV » 8 —	Istituto tecnico e Istit. mag. inferiore
— LA GEOMETRIA ELEMENTARE. In conformità dei programmi ministeriali del 7 maggio 1936-XIV . . . » 16 —	Istituti magistr. inferiori e superiori
MARSEGUERRA V. — ELEMENTI DI GEOMETRIA. 2 ^a edizione » 15 —	Licei class. e scientif.
☆ — ELEMENTI DI GEOMETRIA » 6 —	Istituti magistr. superiori
MARSEGUERRA V. e ZAPPALÀ A. — ELEMENTI DI GEOMETRIA. 3 ^a ediz. conforme ai progr. del 7 maggio 1936-XIV » 6 —	Ginnasio inferiore
— ELEMENTI DI GEOMETRIA. Conforme ai vigenti programmi ministeriali » 7 —	Ginn. sup. Istit. mag. inferiore

MARSEGUERRA V. e ZAPPALÀ A. — ELEMENTI DI GEOMETRIA. Conformi agli ultimi progr. ministeriali . . . L. 8 —	Istituto tecnico inferiore
POGGI D. — LE NOZIONI DI GEOMETRIA INTUITIVA E DI DISEGNO GEOMETRICO. 31 ^a edizione rifatta secondo gli ultimi programmi del 7 maggio 1936-XIV e arricchita di numerosi esercizi e problemi dal Prof. Dott. F. Tasso. (<i>L'Autore, pel suo metodo adattato all'intelligenza dei giovanetti, fu premiato all'Esposizione Generale Italiana di Torino</i>) . . . » 5 50	Ginnasio inferiore
— LE NOZIONI DI GEOMETRIA RAGIONATA. 9 ^a edizione rifatta e completata secondo gli ultimi programmi del 7 maggio 1936-XIV, a cura del Prof. Dott. F. Tasso . . . » 4 50	Ginnasio superiore
SCOTTI G. — ELEMENTI DI GEOMETRIA con 165 figure intercalate nel testo e 350 esercizi . . . » 5 —	Ginn. sup. Istit. tecn. e Ist. mag. inferiore
— ELEMENTI DI GEOMETRIA INTUITIVA con 180 figure intercalate nel testo e 350 esercizi . . . » 5 —	Ginnasio inferiore
UMANA Dott. F. — GEOMETRIA . . . » 12 50	Scuole medie superiori
— GEOMETRIA INTUITIVA secondo i vigenti programmi . . . » 8 —	Scuole medie inferiori
— GEOMETRIA ELEMENTARE. 2 ^a edizione . . . » 8 —	Ginn. sup. Ist. tecn. e Ist. mag. inferiori
ZAPPALÀ A. — PROBLEMI DI GEOMETRIA . . . » 6 —	Istituti magistrali superiori

ALGEBRA

CIPOLLA M. e AMATO V. — ALGEBRA ELEMENTARE. 7 ^a edizione. Arricchita di esercizi. Secondo i programmi del 7 maggio 1936-XIV . . . L. 10 —	Clas. 3 ^a e 4 ^a degli Istit. tecn. inf.
— ALGEBRA ELEMENTARE. 6 ^a ediz. riveduta ed arricchita di esercizi. Secondo i programmi del 7 maggio 1936-XIV . . . » 9 —	Ginn. sup. Istit. mag. inferiori
— ALGEBRA ELEMENTARE. Secondo i programmi del 7 maggio 1936-XIV. Nuova edizione . . . » 8 —	Istit. tecn. sup. per geom., agr. e comm. a indirizzo mercant. e ammin.
CIPOLLA M. - MIGNOSI G. — LEZIONI DI ALGEBRA. 5 ^a edizione conforme ai vigenti programmi . . . » 15 50	Liceo classico

edizioni scolastiche della S. E. I.

☆ CIPOLLA M. - MIGNOSI G. — LEZIONI DI ALGEBRA. (In corso di stampa).	Liceo class. e 1° biennio Lic. scient. e Ist. naut.
GLIOZZI G. — ALGEBRA. Con oltre 1000 esercizi e problemi. Testo conforme agli ultimi programmi governativi. 2ª edizione L. 8 50	Ginnasio superiore
— ALGEBRA. Con oltre 1000 esercizi e problemi. Testo conforme agli ultimi programmi governativi. 2ª edizione corretta » 11 —	Istituto tecnico inferiore
— ALGEBRA. Con oltre 1000 esercizi e problemi. Testo conforme agli ultimi programmi governativi » 10 —	Istituto magistr. inferiore
MARSEGUERRA V. - ZAPPALÀ A. — ELEMENTI DI ALGEBRA » 7 —	Ginn. sup. Ist. tecn. e Istit. mag. inferiore
MORALE M. - BARTOLO M. — ALGEBRA con appendice per gli argomenti non comuni. Secondo i recenti programmi governa- tivi. (R. Decreto 7 maggio 1936-XIV) » 20 —	Istit. tecn. sez. comm. nautici e per geom.
— ALGEBRA. In conformità ai recenti programmi governa- tivi » 13 50	Lic. clas. e 1° biennio Lic. scient.
— COMPLEMENTI DI ALGEBRA. In conformità dei programmi ministeriali del 7 maggio 1936-XIV » 10 —	2° biennio Lic. scient.
NASSÒ M. — ALGEBRA ELEMENTARE » 3 50	Istituto magistr. inferiore
— ARITMETICA GENERALE E ALGEBRA. Nuova edizione riveduta.	Ginn. sup.
Libro primo » 8 —	
Libro secondo » 15 —	
POGGI D. - CUNEO G. — LEZIONI DI ALGEBRA. 14ª edizione aumentata e resa conforme agli ultimi programmi . 14 50	Scuole medie superiori
PONGIGLIONE L. — ALGEBRA. Secondo gli ultimi programmi approvati con R. D. 7 maggio 1936-XIV » 17 —	Licei
UMANA F. — ALGEBRA. 5ª edizione riveduta secondo i nuovi programmi. (R. D. 7 maggio 1936-XIV) » 8 —	Ginn. sup. Ist. tecn. e Ist. mag. inferiore

ANALISI MATEMATICA

BURNENGO G. — PROBLEMI ED ESERCIZI DI ANALISI MATEMATICA risolti o avviati alla soluzione, preceduti da quadri sinottici illustrativi.	Lic. scient. Ist. naut. proped. R. scuola Ingegn. R. Accademia milit.
Vol. I. <i>Geometria analitica e proiettiva</i> L. 20 —	
Vol. II. <i>Analisi algebrica e infinitesimale</i> » 20 —	
CIPOLLA M. - MIGNOSI G. — LEZIONI DI ANALISI MATEMATICA ELEMENTARE.	1° biennio Lic. scient. e Istituto tecnico nautico
Parte I. <i>Algebra</i> . 4ª edizione riveduta e modificata secondo i vigenti programmi » 15 50	
Parte II. <i>Primi elementi di teoria dei numeri - Calcolo combinatorio - Funzione di una variabile - Limiti di funzioni e di successioni - Derivate, massimi e minimi. Integrali, lunghezze, aree, volumi</i> . 2ª edizione corretta » 15 —	
Parte III. <i>Matematica complementare</i> » 12 —	2° biennio Lic. scient.
MARSEGUERRA V. — LA DISCUSSIONE DEI PROBLEMI DI 2° GRADO » 2 —	3ª classe Ist. naut.
USAI G. — COMPLEMENTI DI MATEMATICHE GENERALI » 40 —	Licei scientifici
	Facoltà Univer. e persone colte

TRIGONOMETRIA

CIPOLLA M. - AMATO V. — ELEMENTI DI TRIGONOMETRIA PIANA . 3ª ediz. secondo i progr. del 7 maggio 1936-XIV L. 9 —	Licei classici e scientifici
— ELEMENTI DI TRIGONOMETRIA SFERICA . 3ª edizione secondo i programmi del 7 maggio 1936-XIV . . . » 3 50	Istituti nautici
MARSEGUERRA V. - ZAPPALÀ A. — ELEMENTI DI TRIGONOMETRIA PIANA » 6 —	Licei classici e scientifici
PONGIGLIONE L. — ELEMENTI DI TRIGONOMETRIA PIANA E SFERICA in tavole sinottiche con numerosi esercizi » 10 —	Licei class. e scient. Istit. tecn. superiori e nautici
UMANA F. — MANUALE DI TRIGONOMETRIA PIANA con Tavole logaritmiche, trigonometriche e logaritmo-trigonometriche » 10 —	Licei classici e scientifici

edizioni scolastiche della S. E. I.

PRONTUARI E RIASSUNTI

A. L. — GUIDA ALLA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI DI ARITMETICA E GEOMETRIA L. 5 —	Scuole medie inferiori
☆ BURNENGO G. — PROBLEMI GEOMETRICI risolti col-l'aiuto dell'algebra, o della trigonometria, o della sola geo-metria » 6 —	Maturità scientifica Ammiss. al R. Ist. sup. scientif. e R. R. Acc. militari
APRILE G. — L'ESAME DI MATEMATICA per l'ammissione alla 4 ^a ginnasiale » 6 —	Ginnasio inferiore
MAYR G. — GUIDE ALLO STUDIO DELL'ALGEBRA. I ^a Calcolo algebrico - Equazioni e sistemi di 1 ^o grado » 10 —	Ginn. sup. Ist. tecn. inferiore
☆ II ^a Sistemi lineari e diagrammi cartesiani radicali - Equazioni e sistemi di 2 ^o grado. Logaritmi - Progressioni - Applicazioni varie - Regolo calcolatore » 16 —	Liceo class. e scientif. Istituto tecn. sup.
PALERMO D. — RISOLUZIONI DEI TEMI DI MATEMATICA per l'abilitazione magistrale, proposti dal Ministero della E. N. » 6 —	Abilitaz. magistr.
PONGIGLIONE L. — L'ESAME DI MATEMATICA RESO FACILE AGLI STUDENTI. Tavole sinottiche di Aritmetica e Geometria — (Ginn. inf. - Ist. tecn. inf., 1 ^o biennio) - Ist. mag. inf. » 5 — Tavole sinottiche di Algebra — Parte 1 ^a (Ginn. sup. - Ist. tecn. inf. - Ist. mag. inf. e sup. - Scuole comm. e ind.) » 6 — Tavole sinottiche di Geometria — Parte 1 ^a (Ginn. sup. - Ist. tecn. inf., 2 ^o biennio - Ist. mag. inf. e sup. - Scuole medie di com-mercio) » 8 —	Scuole medie inferiori e superiori
☆ — QUADRI RIASSUNTIVI DI ARITMETICA E GEOMETRIA » 8 —	Scuole medie infer.
— TAVOLE ARITMETICHE E LOGARITMICHE. Quadrato - cubo - radice quadrata e cubica. Fattori primi dei numeri da 1 a 1000 e logaritmi decimali dei numeri da 1 a 10.000 » 3 —	Licei class. scientifici Ist. tecnici superiori
☆ QUARLERI A. — L'ESAME DI MATEMATICA FINANZIARIA E ATTUARIALE. Compendio di tutta la materia secondo gli ultimi programmi ministeriali » 5 —	Istituto tecnico superiore
SORRENTINO A. — PROBLEMI DI II^o GRADO » 5 —	Liceo scientifico